SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 dicembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Istituto nazionale di statistica

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° dicembre 2016, n. **235**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 29.120 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e in 33.980 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo Accordo, pari a 143.100 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN

SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Tagikistan, indicati in seguito come le «Parti Contraenti»:

convinti che la cooperazione culturale scientifica e tecnologica costituisca una delle componenti più importanti dei rapporti bilaterali, oltre che uno strumento che ne può assicurare la stabilità,

considerando il mutuo interesse nel rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,

desiderosi di incrementare la reciproca conoscenza e la collaborazione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Finalità

Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare programmi e attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali e rafforzare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i rispettivi Paesi su basi paritarie e di reciprocità. Le Parti Contraenti si impegnano a perseguire tali obiettivi con mutuo sostegno in accordo con la legislazione vigente, in particolare nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali in materia di immigrazione, e per quanto riguarda l'Italia delle norme contenute nel Trattato di Schengen, e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli Accordi e delle Convenzioni internazionali cui partecipano.

Consapevoli dell'integrazione sempre più intensa che si sviluppa sia a livello europeo sia regionale, le due Parti Contraenti s'impegnano a ricercare forme di collaborazione anche in programmi promossi dalle Regioni italiane, nonché nell'applicazione di programmi multilaterali dell'Unione europea.

Art. 2.

Settori di collaborazione

Le Parti Contraenti assicureranno la collaborazione nei seguenti settori: cultura e arte; musei; biblioteche; tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio archivistico e documentario; istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria; scienza e tecnologia; turismo; scambi di informazione e documentazione aggiornata sui sistemi di istruzione scolastica.

Art. 3.

Istruzione universitaria

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare scambi di esperienze e di conoscenze acquisite nell'ambito universitario attraverso seminari, scambi di docenti, convegni e corsi di perfezionamento nelle strutture universitarie.

Art. 4.

Istruzione scolastica

Nel settore scolastico e dell'istruzione le Parti Contraenti s'impegnano a collaborare per incrementare:

a) gli scambi d'esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;

b) gli scambi di docenti ed esperti, nonché di informazioni relative a istituzioni, organizzazioni e imprese collegate con l'istruzione e con la formazione, anche al fine di migliorare le tecniche e i materiali didattici.

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive istituzioni pubbliche che si occupano di problematiche giovanili, nonché le iniziative di associazioni, enti ed organismi locali mirate allo scambio di esperienze su tematiche rilevanti per lo sviluppo della collaborazione internazionale in ambito educativo.

Art. 5.

Promozione della lingua e della letteratura

Le Parti Contraenti favoriranno le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel territorio dell'altro Paese.

A tal fine esse incrementeranno lo studio della lingua e della letteratura dell'altro Paese presso le Università e le Istituzioni della scuola secondaria attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettorati, nonché l'istituzione in via sperimentale di sezioni di tipo bilingue in regime di reciprocità.

Le Parti Contraenti incoraggeranno, inoltre, l'elaborazione e la pubblicazione di vocabolari tagiko-italiano e italiano-tagiko.

Art. 6.

Borse di studio

Le Parti Contraenti, secondo le proprie disponibilità e su base di reciprocità, assegneranno a cittadini dell'altra Parte borse di studio a favore di studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca e/o periodi di formazione in settori professionali e artigianali presso università o istituzioni di istruzione superiore relativamente a materie di specifico interesse per entrambi i Paesi.

Art. 7.

Collaborazione culturale e artistica

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione culturale e artistica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le università, i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:

a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree culturali concordate;

b) visite reciproche di personale tecnico e scientifico, nonché di operatori delle arti visive e dello spettacolo, al fine di incrementare gli scambi e le esperienze nei relativi settori di competenza;

c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari, mostre, spettacoli ed altre manifestazioni a carattere culturale ed artistico.

Art. 8.

Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte

Le Parti Contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attività criminali nel commercio illecito di opere d'arte.

Le Parti Contraenti agiranno, secondo la rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi della Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati.

Art. 9.

Collaborazione nel campo dello sport e nel settore giovanile

Le Parti Contraenti effettueranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune. Si favorirà la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze ed iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.

Art. 10.

Collaborazione nel campo dei media

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive pubbliche, che potranno pervenire ad intese dirette.

Art. 11.

Cooperazione scientifica e tecnologica

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno i rapporti tra le università, i centri di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:

a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;

b) visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi di esperienze;

c) le attività scientifiche presso gli istituti di ricerca, le università, gli archivi, le biblioteche ed i musei dell'altra Parte, comprese le ricerche congiunte e le spedizioni sul campo;

d) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni di carattere scientifico e tecnologico.

Art. 12.

Organi coordinatori

Gli organi nazionali coordinatori dell'attuazione del presente Accordo saranno per la Parte italiana il Ministero degli affari esteri e per la Parte Tagika il Ministero degli affari esteri.

Art. 13.

Trasferimento tecnologico e tutela della proprietà intellettuale

Le Parti Contraenti, fatti salvi i diritti afferenti alla proprietà intellettuale, favoriranno gli scambi di informazione tecnologica, nonché attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.

Art. 14.

Commissione mista

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

Art. 15.

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Art. 16.

Modifiche

Il presente Accordo potrà essere integrato e modificato con il consenso delle Parti Contraenti. Le eventuali integrazioni e modifiche verranno formalizzate con gli specifici Protocolli che saranno parte integrante dell'Accordo ed entreranno in vigore con le procedure di cui al precedente art. 15.

Art. 17.

Impegni relativi ad altri accordi internazionali

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti nei confronti degli altri accordi internazionali.

Art. 18.

Risoluzione delle controversie

Le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo verranno risolte tra le Parti Contraenti per via negoziale e tramite consultazione.

Art. 19.
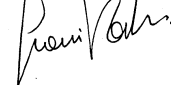
Durata e validità

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso può essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti Contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno della notifica stessa.

Nel caso di denuncia del presente Accordo, tutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti Contraenti.

Fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007, in due originali nelle lingue italiana, tagika e inglese. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

ON CULTURAL, SCIENTIFIC, AND TECHNOLOGICAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Tajikistan, hereafter the "Contracting Parties",
CONVINCED that cultural, scientific, and technological cooperation is one of the most important components of bilateral relations as well as being an instrument that can ensure their stability;
CONSIDERING their mutual interest in strengthening the bonds of friendship that exist between the two countries;
WISHING to enhance mutual understanding and cooperation by developing cultural, scientific, and technological relations,

have hereby agreed as follows:

Article 1
Scope

This Agreement is intended to develop programmes and activities to foster better mutual understanding, to promote their respective cultural heritages and strengthen cultural, scientific, and technological cooperation between their two countries on the basis of equality and reciprocity. The Contracting Parties shall pursue these purposes by providing mutual support in compliance with current legislation, and in particular in compliance with their respective national legislation regarding immigration, and as far as Italy is concerned the provisions of the Schengen Treaty, and their obligations ensuing from the international Agreements and Conventions to which they are parties.
Mindful of the increasingly close integration taking place at both the European and the regional levels, the Contracting Parties shall also seek forms of cooperation in programmes promoted by the Italian Regions and by implementing multilateral programmes of the European Union.

Article 2
Areas of cooperation

The Contracting Parties shall cooperate in the following areas: culture and arts; museums; libraries; safeguarding, enhancing and promoting each country's archive and documentary assets; university education and inter-university cooperation; science and technology; tourism; exchange of information and updated documentation on their educational systems.

Article 3
University education

The Contracting Parties shall develop exchanges of experience and know-how acquired in their universities through seminars, exchanges of lecturers, conferences, and specialisation courses in their academic establishments.

Article 4
School education

In the area of schools and education, the Contracting Parties shall cooperate in order to increase:
a) exchanges of experiences concerning the teaching methods, materials and curricula used in each country's school systems;
b) exchanges of teachers and experts, and of information on the institutions, organisations, and undertakings involved in education and vocational training, also for the purposes of improving teaching techniques and materials.
The Contracting Parties shall encourage cooperation between their public institutions with responsibility for addressing the youth issues, and initiatives of their respective associations, entities, and local organisations for the exchange of experiences on important issues of relevance to international cooperation in the field of education.

Article 5
Promotion of the language and literature

The Contracting Parties shall encourage initiatives to foster and disseminate the knowledge and teaching of their languages in the territory of the other Party.
To this end, each Party shall increase the study of the language and literature of the other Party in the universities and secondary schools by increasing the number of chairs and lectorships, and by experimentally instituting bilingual sections, on the basis of reciprocity.
The Contracting Parties shall also encourage the production and publication of Tajik-Italian and Italian-Tajik dictionaries.

Article 6
Scholarships

Within the bounds of their possibilities and on a reciprocal basis, the Contracting Parties shall provide citizens of the other Party with scholarships for students and teachers for university courses and research projects and/or periods of training in professional and handicraft sectors at universities or higher education establishments in subjects of specific interest to both Parties.

Article 7
Cultural and artistic cooperation

The Contracting Parties shall foster cultural and artistic cooperation and facilitate the establishment of joint relations between organisations, universities, research establishments and other public and private entities in each Country in areas of joint interest to the Parties, and in the following forms:
a) joint implementation of studies, research projects, and training in agreed areas of culture;
b) exchange of visits by technical and scientific personnel, and by personnel dealing on the visual and the performing arts, in order to increase exchanges and experiences in their respective fields of competence;
c) joint organisation of conferences, seminars, exhibitions, performances and other cultural and artistic events.

Article 8
Cooperation to combat the illicit traffic in works of art

The Contracting Parties shall establish close cooperation to implement measures to prevent and combat the illicit traffic in works of art, cultural property, archaeological remains, documents and other objects of historical, artistic and demoethnoanthropological interest, and exchange of police intelligence aimed at combating criminal activities concerning the illegal trading of works of art.

The Contracting Parties, in accordance with their respective national legislation, shall act in compliance with the obligations of the UNESCO International Convention of 1970 on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Cultural Property, and in compliance with the principles of the Unidroit Convention of 1995 on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.

Article 9
Cooperation in the field of sports and youth

The Contracting Parties shall exchange information and experiences in the field of sport and youth through study visits, competitions, and other appropriate initiatives. Cooperation shall be encouraged between their public and private organisations concerned with youth issues, in order to foster exchanges of experiences and initiatives on matters of international importance.

Article 10
Cooperation in the field of the mass media

The Contracting Parties shall encourage cooperation between their public radio and television broadcasting systems, which may establish direct agreements between themselves.

Article 11
Scientific and technological cooperation

The Contracting Parties shall promote scientific and technological cooperation and facilitate relations between universities, research establishments and other public and private entities of both countries, in areas of common interest to the Parties, and in the following forms:

a) jointly implemented studies, research projects, and educational schemes in agreed scientific areas;
b) exchange of visits by scientific and technical personnel in order to conduct research projects and to increase exchanges of experiences;
c) scientific activities at research institutions, universities, archives, libraries and museums belonging to the other Party, including joint research and field visits;
d) jointly organised conferences, seminars and other scientific and technological events.

Article 12
Coordinating bodies

The national bodies responsible for coordinating the implementation of this Agreement shall be, for the Italian Party, the Ministry of Foreign Affairs, and for the Tajik Party, the Ministry of Foreign Affairs.

Article 13
Technology transfer and the protection of intellectual property

Without jeopardy to intellectual property rights, the Contracting Parties shall encourage exchanges of technological information and joint scientific cooperation activities for the purposes of technology transfer.

Article 14
Joint Committee

To implement this Agreement, both Parties shall establish a Joint Committee to examine progress made in the field of cultural and scientific/technological cooperation and to implement multi-year Executive Programmes. This Committee shall meet alternatively in the capitals of both Parties on dates to be agreed through the diplomatic channels.

Article 15
Entry into force

This Agreement shall come into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties will officially signify the completion of their internal ratification procedures.

Article 16
Amendments

This Agreement may be supplemented and modified with the consent of both Contracting Parties. Any supplements and amendments shall be formally agreed in specific Protocols which shall form an integral part of the Agreement and enter into force following the procedure established in Article 15 above.

Article 17
Commitments under other international agreements

This Agreement shall not prejudice the rights and obligations of the Contracting Parties under other international agreements.

Article 18
Dispute settlement

Any disputes that may arise relating to the interpretation and application of this Agreement shall be resolved between the Contracting Parties by negotiation and through consultation.

Article 19
Duration and validity

This Agreement shall be of unlimited duration. It may be denounced, by notification, at any time by either of the Contracting Parties, in which case the denunciation shall become effective six months following the date of service of that notification.
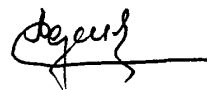
In the event that this Agreement is denounced, all the programmes already begun and not yet completed shall continue until their conclusion, unless otherwise decided by both Contracting Parties.

Done in.....DUSHANBE......... on...22/05/2014... in two original texts in the Italian, Tajik and English languages. In the event of any dispute regarding the interpretation, the English language text shall be authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2800):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (GENTILONI) il 30 dicembre 2014.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l'11 febbraio 2015 con pareri delle commissioni I, V, VII, X e questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 3 maggio e 14 giugno 2016.

Esaminato in aula il 5 luglio 2016 e approvato il 6 luglio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2472):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2016 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 3 agosto e 2 novembre 2016.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 15 novembre 2016.

16G00249

LEGGE 11 dicembre 2016, n. **236**.

Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Introduzione nel codice penale del reato di traffico di organi prelevati da persona vivente

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 601-*bis* (*Traffico di organi prelevati da persona vivente*). — Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 416 del codice penale

1. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» è inserita la seguente: «, 601-*bis*» e dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» sono inserite le seguenti: «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,».

Art. 3.

Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

1. All'articolo 22-*bis* della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 4.

Modifica alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi

1. L'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 922):

Presentato dall'On. Maurizio Romani ed altri il 4 luglio 2013.

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 18 ottobre 2013 con pareri delle Commissioni 1ª (aff. costituzionali), 8ª (lavori pubblici), 12ª (sanità).

Esaminato dalla 2ª Commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 28 maggio 2014; 19, 25 giugno 2014; 2, 10 luglio 2014; 3 settembre 2014; 22, 28, 29 ottobre 2014; 4, 11, 12 novembre 2014.

Esaminato in Aula il 20, 27 novembre 2014 ed approvato il 4 marzo 2015.

Camera dei deputati (atto n. 2937):

Assegnato alla II Commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 9 marzo 2015 con pareri delle commissioni I (aff. costituzionali), XII (aff. sociali).

Esaminato dalla II Commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 19 gennaio 2016; 24 febbraio 2016; 9 marzo 2016; 3, 12 maggio 2016; 21 giugno 2016.

Nuovamente assegnato alla II Commissione permanente (giustizia), in sede legislativa, il 9 novembre 2016 con pareri delle Commissioni I (aff. costituzionali), XII (aff. sociali).

Esaminato dalla II Commissione permanente (giustizia), in sede legislativa, il 10 e 16 novembre 2016 ed approvato il 23 novembre 2016.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 601 del codice penale:

«Art. 601 (*Tratta di persone*). — È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone,

mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 416 del codice penale, come modificato dalla seguente legge:

«Art. 416 (*Associazione per delinquere*). — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600*, 601, 601-bis* e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis, *comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,* si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'art. 22, commi 3 e 4, della legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti):

«Art. 22 (*Sanzioni*).

(*Omissis*).

3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.329.14 a euro 154.937.07. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.».

— Si riporta il testo dell'articolo 22-*bis*, comma 1, della citata legge 1° aprile 1999, n. 91, come modificato dalla presente legge:

«Art. 22-*bis* (*Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti*). — 1.Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione *da tre a otto anni* e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione

2. (*Abrogato*).

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458 (*Trapianto del rene tra persone viventi*), abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 1967, n. 160.

16G00250

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2016, n. **237.**

Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;

Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Visto, in particolare, l'articolo 18 del decreto legislativo 180 del 2015;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante «Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/

UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2013/C – 216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la «Comunicazione sul settore bancario»);

Visti gli esiti degli esercizi di stress effettuati a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico;

Vista la nota del 22 dicembre 2016 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, del valore attribuibile agli strumenti e prestiti assoggettabili a conversione obbligatoria in azioni emessi da «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.» ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del presente decreto-legge, indicato nei pareri predisposti da esperti incaricati dalla banca medesima ai fini della determinazione del prezzo di acquisto dei medesimi strumenti e prestiti nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa il 28 novembre 2016 da «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.» su strumenti subordinati dalla stessa emessi o garantiti con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni;

Ritenuto, sulla base dell'asseverazione acquisita da Banca d'Italia, che il valore di riferimento degli strumenti finanziari Tier1 si possa collocare nella fascia bassa degli intervalli individuati dagli esperti incaricati dalla «Banca Monte dei Paschi di Siena», e che per gli strumenti finanziari Lower Tier 2 ed Upper Tier 2 il valore di riferimento si possa collocare nell'intorno del valore centrale degli intervalli indicati dagli esperti incaricati dalla «Banca Monte dei Paschi di Siena»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese, garantire la disponibilità del supporto pubblico a misure di rafforzamento patrimoniale e assicurare la protezione del risparmio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I
GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE

Art. 1.
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.

3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, sulla notifica individuale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e all'articolo 10, comma 1, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.

5. Nel presente Capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.

Art. 2.
Caratteristiche degli strumenti finanziari

1. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche italiane che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;

c) sono a tasso fisso;

d) sono denominati in euro;

e) non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;

f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata.

Art. 3.
Limiti

1. L'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie.

2. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.

Art. 4.

Condizioni

1. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente:

a) del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile;

b) dell'inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico, o nell'ambito delle verifiche della qualità degli attivi o di analoghi esercizi condotti dall'Autorità competente o dall'Autorità bancaria europea; per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di cui alla lettera *a)* e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.

2. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1, lettera *a)* o lettera *b)*, ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

3. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In questi casi, nessun supporto di liquidità garantito dallo Stato può essere fornito prima della positiva decisione della Commissione europea sulla notifica individuale.

4. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

Art. 5.

Garanzia dello Stato

1. La garanzia dello Stato è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

2. La garanzia copre il capitale e gli interessi.

3. Per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2 con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato, non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1.

4. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.

Art. 6.

Corrispettivo della garanzia dello Stato

1. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia sono determinati caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione con le seguenti modalità:

a) per passività con durata originaria di almeno dodici mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e

2) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a cinque anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dello Stato italiano nel medesimo periodo di tre anni;

b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera *a)*, è computata per la metà;

c) per passività con durata originaria inferiore a dodici mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e

2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.

2. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al comma 1), lettera *a)*, numero *ii)* è calcolata nel modo seguente:

a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;

b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile.

3. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato. Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili siano più di tre, il rating rilevante è il secondo più elevato.

4. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.

5. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale degli strumenti finanziari emessi dalla banca per i quali è concessa la garanzia. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, con le modalità indicate dall'articolo 24, comma 4. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, di seguito denominato: «Dipartimento del Tesoro».

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, può variare, tenuto conto delle condizioni di mercato, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

Art. 7.

Procedura

1. Le richieste di ammissione alla garanzia sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.

2. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dal Dipartimento del Tesoro entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, pubblicato sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e della Banca d'Italia, indicando, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.

3. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta:

a) le valutazioni dell'Autorità competente sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1;

b) nel caso di valutazione positiva della condizione sub *a)*:

1) la congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;

2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza;

3) l'ammontare della garanzia;

4) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto dall'articolo 6.

4. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata dalla banca. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.

5. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2, ovvero qualora il valore nominale degli strumenti finanziari sui quali è concessa la garanzia sia superiore a 500 milioni di euro e sia superiore al 5% del totale passivo della banca richiedente, la banca è tenuta a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Il piano entro due mesi dalla concessione della garanzia è sottoposto alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Nei casi indicati all'articolo 4, commi 2 e 3, e salvo quanto previsto dal comma 7, la banca richiedente non può, per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia:

a) distribuire dividendi;

b) effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 o coperti da clausola di *grandfathering* delle relative disposizioni transitorie;

c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di cui alla lettera *b)*, anche a seguito dell'esercizio di opzioni call, senza preventiva autorizzazione della Commissione europea;

d) acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, ivi comprese le acquisizioni per finalità di recupero dei crediti e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficoltà.

7. Se la garanzia è limitata a strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi, la garanzia è concessa secondo la procedura di cui ai commi da 1 a 5 e non si applica il comma 6.

Art. 8.

Escussione della garanzia su passività di nuova emissione

1. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata di attivazione della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'attivazione e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza.

2. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente alla scadenza dell'obbligazione alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.

3. A seguito dell'attivazione della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare, entro e non oltre due mesi dalla richiesta di cui al comma 1, un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà dei detentori delle passività garantite e dei titolari di diritti reali di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Art. 9.

Relazioni alla Commissione

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.

Art. 10.

Erogazione di liquidità di emergenza

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.

2. La garanzia statale è irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA.

3. La garanzia di cui al comma 1 può essere rilasciata per operazioni di erogazione di liquidità di emergenza in favore di banche che rispettano, secondo la valutazione dell'Autorità competente, le condizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del presente decreto.

4. La banca che riceve l'intervento di cui al comma 1 deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla liquidità fornita dalla Banca centrale.

5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla garanzia statale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 4.

Art. 11.

Escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza

1. In caso di inadempimento della banca alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti.

2. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro trenta giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.

Art. 12.

Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono adottate misure di attuazione del presente Capo I.

Capo II

INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Art. 13.

Intervento dello Stato

1. Il presente Capo II disciplina modalità e condizioni dell'intervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani.

2. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero») è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari (di seguito l'«Emittente»), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capo II.

3. Nel presente Capo II per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013.

Art. 14.

Programma di rafforzamento patrimoniale

1. L'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 può essere richiesto da un Emittente che - in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso condotta a

livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico - ha esigenza di rafforzare il proprio patrimonio.

2. Per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale (il «Programma»), indicante l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonché il termine per la realizzazione del Programma.

3. L'Autorità competente valuta l'adeguatezza del Programma a conseguire, anche su base consolidata, l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1 e ne informa l'Emittente e il Ministero.

4. L'Emittente informa al più presto l'Autorità competente sugli esiti delle misure adottate. L'Autorità competente ne informa il Ministero.

5. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1, l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15. Tale richiesta può essere presentata dall'Emittente già ad esito della valutazione del Programma svolta ai sensi del comma 3, quando l'Autorità competente abbia ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del Programma stesso, se questa risulta inidonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale.

Art. 15.

Richiesta di intervento dello Stato

1. L'Emittente che intende fare ricorso all'intervento dello Stato trasmette al Ministero e all'Autorità competente, e alla Banca d'Italia qualora non sia l'Autorità competente, una richiesta contenente:

a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione delle azioni dell'Emittente chiesta al Ministero;

b) l'indicazione dell'entità del patrimonio netto contabile, individuale o consolidato a seconda dei casi, alla data della richiesta e l'entità del fabbisogno di capitale regolamentare che residua, se del caso, tenendo conto dell'attuazione del Programma;

c) l'indicazione degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente, del valore economico ad essi attribuibile al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuità aziendale;

d) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente, dell'effettivo valore delle attività e passività dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonché di quanto in tale caso verrebbe corrisposto pro quota ai titolari degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2;

e) l'attestazione di impegni di cui all'articolo 17;

f) il piano di ristrutturazione (il «Piano»), predisposto in conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria.

2. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese dell'Emittente:

a) del valore economico risultante dalla valutazione trasmessa dall'Emittente ai sensi del comma 1, lettera *c)*;

b) della stima trasmessa ai sensi del comma 1, lettera *d)*;

c) della valutazione di cui all'articolo 18, comma 4.

3. Gli esperti indipendenti previsti dai commi 1, lettere *c)* e *d)*, e 2, non devono avere in corso né devono avere intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.

Art. 16.

Valutazioni dell'Autorità competente

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 15, l'Autorità competente comunica al Ministero e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente.

2. L'Autorità competente può chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 1 è sospeso.

Art. 17.

Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato

1. La richiesta di cui all'articolo 15 è corredata della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero non sia stata perfezionata, gli impegni previsti dal paragrafo 47 della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea.

2. Fermi restando i poteri dell'Autorità competente, la sottoscrizione può essere condizionata alla revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'Emittente, anche in conformità con la disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Art. 18.

Realizzazione dell'intervento

1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 16 da parte dell'Autorità competente, il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea.

2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare

sulla *Gazzetta Ufficiale*, adottato su proposta della Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri in conformità con quanto previsto dall'articolo 22.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone altresì:

a) ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente;

b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonché ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive;

c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente.

4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione, sulla base di una valutazione predisposta da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 15, comma 3, del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformità con l'allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2; se la banca è quotata è indicata la media dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie dell'Emittente nelle trenta sedute antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 2.

5. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se:

a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* o *e)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere *a)*, *b)* o *c)*, del regolamento (UE) n. 806/2014; e

b) non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, né quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014.

6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorità competente.

7. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione provvedono ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile.

Art. 19.

Caratteristiche delle azioni

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione. Le azioni emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato né condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell'attribuzione delle perdite.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 18, comma 2, il Ministero, in caso di transazione tra l'Emittente o una società del suo gruppo e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, può acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del medesimo decreto legislativo, diversi dall'Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del suo gruppo;

b) gli azionisti non sono controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del medesimo decreto legislativo;

c) la transazione prevede che l'Emittente acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da società del suo gruppo, per un valore nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera *d)*; tali obbligazioni avranno durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai sensi del presente comma;

d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è quello indicato al comma 4 ed è corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti;

e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 23, comma 2, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi del presente comma.

3. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero rispettano le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013.

4. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero è determinato secondo i criteri e la metodologia indicati nell'allegato.

5. Le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni da parte del Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.

Art. 20.

Effetti della sottoscrizione

1. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, non si applicano:

a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile;

b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dall'articolo 30 del Testo unico bancario.

Art. 21.

Banche costituite in forma cooperativa

1. Nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in cui il Ministero esercita il diritto di voto inerente alle azioni sottoscritte a seguito delle operazioni previste dal presente decreto-legge, si applicano gli articoli 2351, comma 1, 2368, 2369 e 2372 del codice civile, in luogo degli articoli 2538, commi 2 e 5, e 2539 del codice civile, nonché degli articoli 30, comma 1, e 31, comma 2, primo periodo, del Testo unico bancario. Le quote di capitale sociale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea sono quelle previste dalla legge e non si applica l'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 22.

Ripartizione degli oneri fra i creditori

1. Salvo quanto previsto al comma 7, la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente ai sensi dell'articolo 19 è effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.

2. Con il decreto indicato dall'articolo 18, comma 2, sono disposte le misure di ripartizione degli oneri secondo l'ordine di seguito indicato e l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse:

a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 20, comma 1, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (*Additional Tier 1*), inclusi gli strumenti qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della clausola di *grandfathering* del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché delle altre passività dell'Emittente aventi un grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale uguale o superiore;

b) ove la misura di cui alla lettera *a)* non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 20, comma 1, degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (*Tier 2*), inclusi gli strumenti e i prestiti qualificati come elementi di classe 2 ai sensi della clausola di *grandfathering* del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché degli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale;

c) ove la misura di cui alla lettera *b)* non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, degli strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati dalle lettere *a)* e *b)*, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'Emittente.

3. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta l'inefficacia delle garanzie rilasciate dall'Emittente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) la garanzia ha a oggetto passività emesse da soggetti direttamente o indirettamente controllati dall'Emittente;

b) le passività garantite indicate alla lettera *a)* sono state emesse nell'ambito di un'operazione unitaria di finanziamento dell'Emittente che include un finanziamento all'Emittente da parte di un soggetto da questo controllato;

c) alle passività dell'Emittente derivanti dal finanziamento concessogli di cui alla lettera *b)*, è applicata la misura di cui al comma 2.

4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, l'inefficacia degli accordi contrattuali o di altro tipo conclusi dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale e relativi ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi.

5. Le misure di cui al comma 2 sono disposte:

a) nei confronti di tutte le passività indicate al comma 2, ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale;

b) in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori dell'Emittente che siano titolari di passività assoggettabili alle misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria, salvo quanto previsto al comma 7, e proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti;

c) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti e prestiti di cui al comma 2, riceva, tenuto conto dell'incremento patrimoniale conseguito dall'Emittente per effetto dell'intervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione dell'Emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;

d) determinando il numero di azioni da attribuire in sede di conversione sulla base della metodologia indicata nell'Allegato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti; a tal fine, l'Emittente include nella richiesta di cui all'articolo 16 l'attestazione di aver provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.

6. La condizione di cui al comma 5, lettera *c)*, è verificata quando, tenuto conto della stima prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, il valore delle azioni assegnate in conversione è almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel caso in cui l'Emittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato.

7. Non si dà luogo, del tutto o in parte, all'applicazione delle misure previste nel presente articolo quando la Commissione europea con la decisione di cui all'articolo 18, comma 2, abbia stabilito che la loro adozione può mettere in pericolo la stabilità finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione parziale dall'applicazione delle misure previste nel presente articolo, il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, indica gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettere *a)*, *c)* e *d)*. La valutazione sull'applicabilità delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma è compiuta, per ciascun intervento, dalla Commissione europea.

8. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli 53 e 58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e non si applicano gli articoli 2359-*bis*, 2359-*ter*, 2359-*quinquies* e 2360 del codice civile e l'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9. La tutela giurisdizionale avverso le misure indicate dal presente articolo è disciplinata dall'articolo 95 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di violazione della condizione indicata dal comma 5, lettera *c)*, si applica l'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; il relativo indennizzo è corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni.

10. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o all'articolo 19, ai contratti stipulati dall'Emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato si applica l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni contenute in contratti stipulati con l'Emittente o con una componente del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o di un evento direttamente legato all'applicazione di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono al contraente il diritto di recedere dal contratto, di sospendere, modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una garanzia, di esigere immediatamente la prestazione pattuita con decadenza dal termine o di pretendere una penale a carico dell'Emittente o di altra componente del gruppo a cui esso appartiene. Relativamente ai contratti stipulati dall'Emittente o da una componente del gruppo a cui esso appartiene, l'adozione di una misura di cui al presente articolo o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di tali misure non costituisce di per sé un inadempimento di un obbligo contrattuale, un evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170, una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o un evento che determina la decadenza dal termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile.

11. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17 giugno 2008 e dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari secondo quanto previsto nel Titolo IV, Sezione III-*bis*, del Testo unico bancario.

Art. 23.

Disposizioni finali

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di attuazione del presente Capo II.

2. Ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal presente Capo II, nonché della gestione dell'eventuale contenzioso, il Ministero può avvalersi, a spese dell'Emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.

3. In sede di prima applicazione del presente Capo, qualora Banca Monte dei Paschi S.p.A. presenti la richiesta di cui all'articolo 15, comma 1, il valore economico reale da attribuire alle passività da essa emesse e indicate all'articolo 22, comma 2, ai fini di cui al comma 5, lettera *d)*, del medesimo articolo, è così determinato:

a) Emissione XS0122238115: 75% del valore nominale;

b) Emissione XS0121342827: 75% del valore nominale;

c) Emissione XS0131739236: 75% del valore nominale;

d) Emissione XS0180906439: 18% del valore nominale;

e) Emissione IT0004352586: 100% del valore nominale;

f) Emissione XS0236480322: 100% del valore nominale;

g) Emissione XS0238916620: 100% del valore nominale;

h) Emissione XS0391999801: 100% del valore nominale;

i) Emissione XS0415922730: 100% del valore nominale;

l) Emissione XS0503326083: 100% del valore nominale;

m) Emissione XS0540544912: 100% del valore nominale.

4. In considerazione di quanto previsto dal comma 3, l'eventuale richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena non contiene la valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c)*.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24.

Risorse finanziarie

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo *II)* e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo *I)* a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalità di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze.

4. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del Capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale.

5. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Capo IV

MISURE URGENTI PER IL SETTORE BANCARIO

Art. 25.

Contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale

1. Le contribuzioni addizionali di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività a carico del Fondo di risoluzione nazionale comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei Provvedimenti di avvio delle risoluzione e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza delle eventuali modifiche ad essi apportate.

2. La Banca d'Italia può determinare l'importo delle contribuzioni addizionali da versare al Fondo di risoluzione nazionale ai fini di cui al comma 1, al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo di risoluzione unico ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime e può stabilire che dette contribuzioni siano dovute in un arco temporale dalla stessa definito, non superiore a cinque anni; la Banca d'Italia comunica annualmente l'importo dovuto per ciascun anno del suddetto periodo.

3. Per ogni anno del periodo di cui al comma precedente, l'importo delle contribuzioni addizionali è dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno.

Art. 26.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 maggio 2004, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente «Salvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dell'opponibilità ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.»;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1 lettera *q)*, e 2, comma 1, lettera *b)*, e in deroga agli articoli 1265, 2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del credito dato in pegno non possono opporre in compensazione alla Banca d'Italia eventuali crediti vantati nei confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano sorti, acquisiti o divenuti esigibili prima della prestazione della garanzia a favore della Banca d'Italia o dopo la stessa. Agli altri effetti di legge, ai fini dell'opponibilità della garanzia al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione o di accettazione previsti dal codice civile.

1-*quater*. Quando le garanzie indicate nel comma 1-*ter* sono costituite da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle operazioni della Banca d'Italia indicate al comma 1-*ter* si applica l'articolo 67, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

Art. 27.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'anno 2017, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1, articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono rispettivamente incrementati di 20 miliardi di euro.

2. All'onere derivante dalle maggiori emissioni nette di titoli pubblici di cui al comma 1, nell'importo massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, di 232 milioni di euro per l'anno 2018 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, che aumentano a 148 milioni di euro per l'anno 2017, a 359 milioni di euro per l'anno 2018 e a 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 14 milioni per l'anno 2017, 51 milioni per l'anno 2018, 129 milioni di euro per l'anno 2019 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a 129 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2017, a 81 milioni di euro per l'anno 2018 e a 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 10 milioni di euro per l'anno 2017, 70 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

d) quanto a 88 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

3. Le risorse di cui al precedente comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, unitamente a quelle di cui alla lettera *a)* e *d)*, sono accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa.

4. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento, sulla base delle effettive emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui al presente decreto-legge, si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati di cui al periodo precedente in misura corrispondente al finanziamento dei maggiori interessi passivi, ovvero al disaccantonamento delle risorse che si prevede di non utilizzare per le finalità di cui al presente decreto.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 23 dicembre 2016

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

METODOLOGIE DI CALCOLO

In caso di applicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 22, comma 2

A) Numero di azioni attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati

Il numero di azioni ordinarie attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati (T2), in caso di conversione, è determinato secondo le seguenti formule:

$$NAZNSAT1 = \frac{VSAT1}{PAZN}$$

$$NAZNET2 = \frac{VET2}{PAZN}$$

$$PAZN = \frac{NAZV * PAZV - (NAZV * PAZV + VCSAT1 + VCET2 + AUCAPMEF) * K}{NAZV}$$

dove:

NAZNSAT1 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti AT1

NAZNET2 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti T2

VSAT1 = valore degli strumenti AT1 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 1, lettera c), e 2, lettera a), del decreto legge

VET2 = valore degli strumenti T2 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 1, lettera c), e 2, lettera a), del decreto legge

VCSAT1 = valore contabile degli strumenti AT1 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legge

VCET2 = valore contabile degli strumenti T2 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legge

AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero

PAZN = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione

NAZV= numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 18 del decreto legge

PAZV = valore delle azioni ordinarie determinato secondo quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, lettera c) e 18, comma 4

K = 10%

Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto il valore di PAZN è negativo, k=0

B) Numero delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero

$$NAZNMEF = \frac{AUCAPMEF}{PAZN}$$

dove:

NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero

<u>In caso di disapplicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 22, comma 2 (cfr. articolo 22, comma 7 del decreto legge)</u>

Numero e prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero

Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule:

$$NAZNMEF = \frac{AUCAPMEF}{PAZNMEF}$$

$$PAZNMEF = \frac{NAZV * PAZV - (NAZV * PAZV + AUCAPMEF) * Z}{NAZV}$$

dove:

NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero

AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero

PAZNMEF = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione assegnate al Ministero

NAZV= numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 18 del decreto legge

PAZV = valore delle azioni ordinarie determinato secondo quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, lettera c) e 18, comma 4

Z = 10%

Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto il valore di PAZNMEF è negativo, Z=0

16G00252

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 718ª seduta pubblica per mercoledì 28 dicembre 2016, alle ore 16, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

16A08981

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2016.

Autorizzazione alla cessione alla BEI, della garanzia dello Stato concessa alla CDP, in relazione ai crediti scaturenti dai contratti di finanziamento stipulati con le banche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni», il quale tra l'altro prevede che: «Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;

Visto, inoltre, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale», il quale tra l'altro prevede la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo distrutti o danneggiati dai predetti eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto l'art. 3-*bis* decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, concernente «Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione», il quale tra l'altro prevede che:

«I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente

concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 1);

«In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.» (comma 2);

«Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.» (comma 3);

«I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.» (comma 4);

Vista la convenzione stipulata in data 17 dicembre 2012 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, come integrata e modificata con l'*addendum* stipulato in data 23 luglio 2012, con l'*addendum* stipulato in data 16 maggio 2014 e con l'*addendum* stipulato in data 20 ottobre 2015;

Visto il proprio decreto del 5 dicembre 2012, con il quale si è provveduto alla concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del citato art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità di operatività della garanzia stessa;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, concernente «Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie», il quale ha previsto che «Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali.»;

Vista la nota del 10 ottobre 2016, con la quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Banca europea per gli investimenti:

hanno comunicato che, in forza di due contratti di finanziamento stipulati in data 18 dicembre 2015 e 26 aprile 2016:

a) la Banca europea per gli Investimenti ha concesso alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. una provvista complessiva di 650 milioni di euro, suddivisa in due tranche rispettivamente di 400 e 250 milioni di euro, destinata ad alimentare il *plafond* di 6 miliardi di euro messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del citato art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012;

b) a garanzia dell'obbligazione di rimborso assunta dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti della Banca europea per gli investimenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. si è impegnata a cedere in garanzia alla Banca europea per gli investimenti i crediti pecuniari, come assistiti dalle garanzie che assistono i crediti stessi, ivi inclusa in particolare la garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012, vantati dalla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 per effetto dei contratti di finanziamento stipulati ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012;

c) alle cessioni in garanzia dei suddetti crediti pecuniari, accede un mandato all'incasso, per effetto del quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. conserva il diritto di esercitare, per conto della Banca europea per gli investimenti, tutti i diritti, poteri e pretese relativi ai crediti oggetto di cessione, ivi incluso il diritto di escutere la garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012; tale mandato all'incasso può essere revocato dalla Banca europea per

gli investimenti in presenza di un inadempimento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti della stessa Banca europea per gli investimenti;

d) ai fini dell'opponibilità ai sensi degli articoli 1264 del codice civile e 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e senza bisogno di ulteriore accettazione, è previsto che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. notifichi a questo Ministero le cessioni in garanzia perfezionate nell'ambito di quanto previsto dai contratti di finanziamento stipulati in data 18 dicembre 2015 e 26 aprile 2016;

e) per effetto della notifica delle cessioni in garanzia alla Banca europea per gli investimenti dei crediti vantati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito, e della cessione accessoria della garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012, la garanzia dello Stato potrà essere escussa dalla Banca europea per gli Investimenti, negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal suddetto decreto, qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: (i) la garanzia dello Stato avrebbe potuto essere escussa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in quanto i soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono inadempienti alle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012; (ii) la Cassa depositi e prestiti S.p.A. risulta inadempiente al contratto di finanziamento con la Banca europea per gli investimenti;

f) l'obbligazione della Banca europea per gli investimenti di erogare il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. è condizionata, tra l'altro, all'adozione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che confermi la cedibilità in garanzia a favore della Banca europea per gli investimenti dei crediti derivanti dai contratti di finanziamento stipulati ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 e delle relative garanzie accessorie, ivi inclusa la garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012;

hanno rappresentato che, ai sensi della vigente convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, il tasso di interesse applicabile ai finanziamenti viene fissato tenuto conto delle condizioni migliorative derivanti dalla eventuale provvista della Banca europea per gli investimenti e che pertanto la provvista messa a disposizione dalla Banca europea per gli Investimenti potrebbe comportare un risparmio per il bilancio dello Stato, in termini di minori oneri per interessi sui finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stimabile, sulla base delle attuali condizioni di mercato e di un'ipotesi di profilo di erogazioni in linea con le previsioni dei citati contratti di finanziamento del 18 dicembre 2015 e del 26 aprile 2016, in circa 92,7 milioni di euro;

hanno chiesto a questo Ministero di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 5-*bis* del decreto-legge n. 35 del 2013, la cessione alla Banca europea per gli investimenti, della garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012, relativamente ai crediti vantati dalla medesima Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, che siano oggetto di cessione alla Banca europea per gli investimenti ai sensi dei citati contratti di finanziamento del 18 dicembre 2015 e del 26 aprile 2016 e la cui cessione venga notificata a questo Ministero;

Considerato che la richiesta cessione di garanzia, come attestato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dalla Banca europea per gli Investimenti e previsto nei richiamati contratti di finanziamento del 18 dicembre 2015 e del 26 aprile 2016, non comporta un aggravio dei potenziali oneri per l'erario scaturenti della garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012, in quanto l'eventuale escussione della suddetta garanzia potrà essere effettuata esclusivamente in relazione agli inadempimenti dei debitori ceduti alle obbligazioni di rimborso per capitale e interessi, relativi ai contratti di finanziamento di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012;

Considerato altresì che, dalla suddetta operazione finanziaria, come rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dalla Banca europea per gli investimenti, potrebbe scaturire un risparmio per il bilancio dello Stato, in termini di minori oneri per la copertura del credito d'imposta relativo alla quota interessi dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012;

Visti i propri decreti del 29 novembre 2013 e del 15 dicembre 2015 con i quali è stata autorizzata, rispettivamente, la cessione alla Banca europea per gli investimenti per gli importi di 600 e di 350 milioni di euro, della garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012, relativamente ai crediti vantati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito sulla base dei contratti di finanziamento stipulati ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che siano oggetto di cessione alla Banca europea per gli Investimenti in esecuzione, rispettivamente dei contratti di finanziamento del 22 maggio 2013 e del 3 dicembre 2015 stipulati tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Banca europea per gli investimenti e la cui cessione venga notificata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Ritenuto che sussistano i presupposti per autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, la cessione della garanzia dello Stato richiesta con la nota citata del 10 ottobre 2016 della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della Banca europea per gli investimenti sugli ulteriori prestiti per complessivi 650 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la cessione alla Banca europea per gli investimenti della garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012, relativamente ai crediti vantati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito sulla base dei contratti di finanziamento stipulati ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che siano oggetto di cessione alla Banca europea per gli investimenti in esecuzione dei contratti di finanziamento del 18 dicembre 2015 e del 26 aprile 2016 di cui alle premesse stipulati tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Banca europea per gli investimenti, e la cui cessione venga notificata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. A seguito della cessione della garanzia dello Stato e della notifica al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro ai sensi del comma 1, la garanzia stessa continuerà ad operare esclusivamente in caso di inadempimento dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito alle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformità a quanto previsto dall'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012 di cui alle premesse, quanto a criteri e modalità di operatività della garanzia dello Stato di cui all'art 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo.

Roma, 29 novembre 2016

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3090

16A08856

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 settembre 2016.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM47530 presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto n. 593/2000, dalla società «Electric80 S.p.a.», in Viano. (Decreto n. 1792).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - supplemento ordinario n. 19, in particolare l'allegato 1, punto 3, che stabilisce che è l'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto direttoriale del 24 marzo 2016, prot. n. 544, con il quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Silvia nardelli, dirigente dell'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza e residui di cassa;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870/874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4 «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013 «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» ed in particolare l'art. 11 «Disposizioni transitorie e finali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Considerato che ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 è previsto che la preselezione dei progetti presentati sia effettuata da una commissione interministeriale, MIUR - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nominata ai sensi del comma 2 del citato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 agosto 2012, n. 507/Ric., con il quale sono stati nominati, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000, i componenti della commissione interministeriale per la preselezione delle domande pervenute per gli anni 2008/2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 787/Ric., di rettifica al citato decreto ministeriale n. 507/Ric. del 14 agosto 2012;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della suddetta commissione interministeriale, in data 13 maggio 2014, relativamente all'ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per gli anni 2008/2009, tra i quali il progetto DM 47530;

Visto il progetto DM 47530, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 dalla società «Elettric80 S.p.a.», di ricerca dal titolo «Vehicular Indoor System POsitioning (VISPO)» e di formazione dal titolo «Progetto di formazione di ricercatori specializzati nel posizionamento di precisione per carrelli industriali in ambienti chiusi»;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato;

Viste le note del 10 dicembre 2015, prot. n. 26076, del 25 marzo 2016, prot. n. 5557, e del 14 aprile 2016, prot. n. 6866, con le quali è stata inoltrata all'Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la ricognizione delle risorse disponibili a valere sull'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 e ne è stata richiesta la conferma dell'effettiva disponibilità;

Viste le note dell'11 aprile 2016, prot. n. 6583, e del 12 maggio 2016, prot. n. 9123, con le quali l'Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca ha comunicato l'effettiva disponibilità delle risorse previste a valere sull'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 435 e precedenti, del 13 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013, di ripartizione delle risorse FAR per l'anno 2012;

Visto il decreto direttoriale n. 5749 del 12 marzo 2014, di rettifica al citato decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero;

Ritenuta la necessità di adottare, per il progetto DM 47530 ammissibile alle agevolazioni, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citata in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante:

codice progetto: DM 47530;

titolo ricerca: «Vehicular Indoor System POsitioning» (VISPO);

titolo formazione: Progetto di formazione di ricercatori specializzati nel posizionamento di precisione per carrelli industriali in ambienti chiusi;

beneficiario: Elettric80 - Viano (Reggio Emilia).

2. Il Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al soggetto beneficiario è il seguente:

B12I08000070001 per il progetto di ricerca;

B89G08000090001 per il progetto di formazione.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. Ulteriori erogazioni avverranno in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di esito positivo delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Le effettive erogazioni rimarranno subordinate alla reiscrizione delle somme eventualmente perenti.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 3.170.702,50 di cui € 951.732,50 nella forma di contributo nella spesa (di cui € 887.000,00 per attività di ricerca e € 64.732,50 per attività di formazione) e € 2.218.970,00 nella forma di credito agevolato (di cui € 2.108.000,00 per attività di ricerca e € 110.970,00 per attività di formazione) e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R., per l'anno 2012 e precedenti, così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2016
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4149

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 10 DM47530

Generalità del Progetto

- Domanda: DM47530 del 28/02/2008

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  VISPO (Vehicular Indoor System POsitioning)

  Inizio Attività: 01/10/2015

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  VISPO Forma:
  Progetto di formazione di ricercatori
  specializzati nel posizionamento di precisione per carrelli industriali in ambienti chiusi.

  Inizio Attività: 01/04/2015

  Durata mesi: 12

- Beneficiari

  ELETTRIC80 SPA
  VIANO - (RE)

• Costo Totale	€ 3.513.950,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.212.000,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 1.117.000,00
- di cui attività di Formazione	€ 184.950,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 10 DM47530

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	968.000	-	-	968.000
Spese generali	-	-	-	484.000	-	-	484.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	110.000	-	-	110.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	650.000	-	-	650.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	2.212.000	-	-	2.212.000

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	558.000	-	-	558.000
Spese generali	-	-	-	279.000	-	-	279.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	120.000	-	-	120.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	160.000	-	-	160.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	1.117.000	-	-	1.117.000

	FORMAZIONE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Costo del personale docente	-	-	-	17.280	-	-	17.280
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	-	-	-	10.000	-	-	10.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza	-	-	-	68.000	-	-	68.000
Subtotale	-	-	-	95.280	-	-	95.280
Costo dei destinatari	-	-	-	89.670	-	-	89.670
Totale	-	-	-	184.950	-	-	184.950

Legge 297/1999 Art. 10 DM47530

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	30%	20%	35%
Credito Agevolato	65%	60%	60%

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 10% per media impresa

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	663.600,00	-	-	663.600,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	1.437.800,00	-	-	1.437.800,00

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	223.400,00	-	-	223.400,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	670.200,00	-	-	670.200,00

	FORMAZIONE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	64.733	-	-	64.733
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	110.970	-	-	110.970

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- dimensione beneficiario

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

Legge 297/1999 Art. 10 DM47530

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	887.000,00	64.732,50	951.732,50
Credito Agevolato fino a €	2.108.000,00	110.970,00	2.218.970,00
TOTALE	2.995.000,00	175.702,50	

16A08835

DECRETO 16 settembre 2016.

Modifica del progetto n. 10480, presentato dalla Avio S.p.a., in Torino, rettificato con decreto del 21 settembre 2005, prot. n. 2092. (Decreto n. 1790).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n 244» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinarlo n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», in particolare l'allegato 1, punto 3 che stabilisce che è l'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115 «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo 10480, presentata in data 10 agosto 2001, dalla «AVIO S.p.a.», ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 593/2000 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale del 21 giugno 2004, prot. 793, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse agevolazioni alla «AVIO S.p.a.», per un importo totale pari a € 13.792.030,75 nella sola forma di contributo nella spesa a fronte di un costo ammissibile pari a € 23.625.518,00;

Considerato che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 28 ottobre 2004;

Considerato che sono state effettuate erogazioni per un importo pari a € 4.137.609,22 nella sola forma di contributo nella spesa;

Visto il decreto direttoriale del 21 settembre 2005, prot. 2092, con il quale, in relazione alla predetta domanda, è stata autorizzata la cointestazione del progetto con il «Centro italiano ricerche aerospaziali S.C.p.A.» e pertanto sono state concesse agevolazioni alla «AVIO S.p.a.» e al «Centro italiano ricerche aerospaziali S.C.p.A.», per un importo totale pari a € 13.789.281,15 nella sola forma di contributo nella spesa a fronte di un costo ammissibile pari a € 23.625.518,00;

Vista la nota del 27 marzo 2007, con la quale il «Centro italiano ricerche aerospaziali S.C.p.A.», ha comunicato la rinuncia al finanziamento;

Vista la nota del 9 maggio 2012, prot. n. 2993, con la quale il Ministero invitava la «AVIO S.p.a.», a seguito dell'approvazione del capitolato tecnico da parte dell'esperto scientifico, a presentare, all'istituto convenzionato e all'esperto scientifico, tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento delle valutazioni di pertinenza al fine di pervenire ad una completa valutazione e all'adozione di un nuovo provvedimento;

Vista la nota del 18 luglio 2012, prot. n. 4607, con la quale il Ministero invitava l'istituto convenzionato e l'esperto scientifico ad effettuare una visita presso la «AVIO S.p.a.» necessaria alla predisposizione del rendiconto e del rapporto tecnico finale da parte della proponente;

Vista la nota del 9 agosto 2016, pervenuta a mezzo mail, con la quale l'istituto convenzionato «Mediocredito italiano S.p.a.», ha trasmesso le risultanze della verifica effettuata con la rideterminazione del costo ammissibile pari a € 7.059.833,72 e della durata della ricerca pari a 68 mesi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto direttoriale del 21 giugno 2004, prot. 793, rettificato con decreto direttoriale del 21 settembre 2005, prot. 2092, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 10480, presentato dalla «AVIO S.p.a.», contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale del 21 giugno 2004, prot. 793, rettificato cori decreto direttoriale del 21 settembre 2005, prot. 2092, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Le agevolazioni concesse risultano in capo alla sola «AVIO S.p.a.» a seguito della rinuncia al finanziamento da parte del «Centro italiano ricerche aerospaziali S.C.p.A.».

3. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale del 21 giugno 2004, prot. 793, rettificato con decreto direttoriale del 21 settembre 2005, prot. 2092, per il progetto n. 10480 ora in capo alla sola «AVIO S.p.a.», per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di € 9.903.511,48.

Restano ferme tutte le altre disposizioni dei predetti decreti direttoriali.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 16 settembre 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4151

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 10480

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10480 del 10/08/2001 Comitato del 12/12/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Turbine Aeronautiche di Nuova Generazione: sviluppo di nuovi concetti, metodologie di progettazione e tecnologie di realizzazione

Inizio: 01/02/2002

Durata Mesi: 68

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 18/12/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Avio S.p.A.
TORINO (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 7.059.833,72
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 7.059.833,72
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 57.221,95	€ 0,00	€ 57.221,95
Eleggibile lettera c)	€ 7.002.611,77	€ 0,00	€ 7.002.611,77
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 7.059.833,72	€ 0,00	€ 7.059.833,72

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60 %	35 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	30 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	25 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	25 %	0 %	0 %
Extra UE	50 %	25 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 10480

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.885.769,67
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

16A08836

DECRETO 27 ottobre 2016.

Procedura per l'attuazione dell'intervento FARE ricerca in Italia: Framework per l'attrazione e il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia. Annualità 2016 - Programma nazionale per la ricerca 2015-2020. (Decreto n. 2348).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardante i provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

Visto il regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 2014, serie generale n. 161;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 297, che all'art. 1, comma 870, istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ed all'art. 1, comma 871, determina le modalità di alimentazione di detto fondo;

Vista la delibera n. 2, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016, «Programma nazionale per la ricerca - (PNR) 2015-2020» (di seguito anche solo *PNR)*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2016, serie generale n. 183;

Visto il decreto di riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST), registrato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in data 12 ottobre 2016, che assegna 10 milioni di euro anche in favore della presente procedura;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 che istituisce il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (di seguito anche CNGR);

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594 recante disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il regolamento (UE) 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;

Vista la decisione del Consiglio 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del 20 dicembre 2013;

Tenuto conto della legge del 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», che prevede all'art. 18 lettere *a)* e *b)* che gli Atenei possano procedere alla copertura di posti di professori di I e di II fascia e di ricercatori a tempo determinato proponendo al Ministero la chiamata diretta di studiosi, vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione;

Tenuto conto del decreto ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 di identificazione dei programmi di alta qualificazione finanziati dall'Unione europea o dal MIUR i cui vincitori possono essere destinatari di chiamate dirette;

Dato atto del decreto ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, che sostituisce l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 disponendo che, su proposta dell'Ateneo, i vincitori dei Programmi di ricerca finanziati dallo European Research Council (di seguito anche solo *ERC)*: ERC Starting Grants, ERC Consolidator Grants, ERC Advanced Grants, in qualità di Principal Investigator, possano essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato lettera *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o di professore di ruolo di II o I fascia, tenuto conto della rilevanza del programma di ricerca;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, riguardante il riconoscimento e la valorizzazione del merito eccezionale, come interpretato dalla circolare MIUR di concerto con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 35 del 9 novembre 2015;

Visto il decreto ministeriale di riparto annuale del FOE, che prevede, tra l'altro, il finanziamento all'assunzione per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si siano distinti per merito eccezionale, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 213;

Tenuto conto delle osservazioni pervenute all'indirizzo di posta elettronica fare@miur.it a seguito della pubblicazione sul sito internet www.istruzione.it avvenuta in data 2 agosto 2016, del Comunicato dal titolo: Comunicazione circa la prossima procedura per l'attuazione della prima tranche dell'intervento «FARE» ricerca in Italia - Framework per l'attrazione e il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia, inoltrato peraltro, con nota prot. 15390 del 2 agosto 2016, alla CRUI ed agli EE.PP.RR., in ossequio al Programma «Efficienza e qualità della spesa» del PNR;

Dato atto della necessità di implementare preliminarmente l'azione in favore di ricercatori vincitori di bandi ERC di tipologia Starting Grant, Consolidator Grant e Advanced Grant che abbiano scelto come sede una Host Institution italiana;

Premesso che il PNR prevede una serie di interventi specifici per contribuire alla crescita professionale dei migliori ricercatori e per stimolare la domanda di professionalità elevate da parte del settore privato, tra cui l'intervento FARE Ricerca in Italia - Framework per l'Attrazione e il Rafforzamento delle Eccellenze per la Ricerca in Italia;

Considerato che l'iniziativa sopra citata ha l'obiettivo di migliorare la performance dei ricercatori e di attrarre nel nostro Paese un numero crescente di ricercatori italiani e stranieri di eccellenza, rafforzando il sistema della ricerca nazionale;

Tenuto conto che in ragione dei dati che evidenziano i risultati dei ricercatori italiani nelle competizioni bandite dall'ERC, si ritiene necessario intervenire con uno specifico piano volto a creare le condizioni affinché i migliori ricercatori si cimentino nelle competizioni bandite dall'ERC ed assicurare che un numero crescente di vincitori nei bandi dell'ERC svolgano la loro ricerca nelle università o negli enti pubblici di ricerca italiani.

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Agli effetti della presente procedura si intendono:

per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

per CNGR, il Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

per ateneo/università, tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;

per enti pubblici di ricerca, tutti gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero;

per ERC, lo European Research Council;

per Host Institution, l'università o l'ente pubblico di ricerca scelto dal vincitore del grant ERC quale sede principale della ricerca, come comprovato dallo specifico Grant Agreement;

per Principal Investigator - di seguito anche solo PI, il ricercatore, qualunque sia il suo status giuridico, italiano o straniero, che abbia ottenuto un grant da parte di ERC;

per soggetto proponente, il Principal Investigator vincitore di grant ERC che sottopone la proposta di progetto da finanziare;

per soggetto beneficiario, tutti i soggetti di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594, presso i quali si svolgerà il progetto e che saranno destinatari del finanziamento;

per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in servizio a tempo determinato e contrattualizzati *ad hoc* per il progetto di cui alla presente procedura;

per tecnologi, i tecnologi universitari e i tecnologi degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in servizio a tempo determinato e contrattualizzati *ad hoc* per il progetto di cui alla presente procedura;

per CINECA, il Consorzio interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti.

Art. 2.

Soggetti proponenti e beneficiari

1. I soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale sono i Principal Investigator vincitori di grants ERC (Starting grant, Consolidator grant od Advanced grant) nell'ambito di Horizon 2020, che abbiano scelto una Host Institution italiana.

2. I soggetti ammissibili in qualità di beneficiari del contributo di cui alla presente procedura sono quelli previsti dall'art. 5 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594 (università e istituzioni universitarie, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR), aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale.

3. Non è prevista la partecipazione sotto forma di consorzi, raggruppamenti o simili.

Art. 3.

Contenuti e caratteristiche dei progetti

1. La presente procedura intende finanziare interventi volti all'attrazione dei vincitori ERC. In particolare, le università e gli enti pubblici di ricerca garantiranno un finanziamento aggiuntivo a favore dei ricercatori che abbiano vinto bandi ERC delle tipologie Starting grant, Consolidator grant od Advanced grant e che abbiano scelto come sede principale di svolgimento della loro ricerca l'istituzione italiana beneficiaria ai sensi della presente procedura.

2. Con riferimento alla procedura ERC-2016-StG, sono considerati ammissibili i soggetti che abbiano scelto come Host Institution una università e/o ente pubblico di ricerca e che, alla data della pubblicazione della presente procedura sul sito istituzionale del MIUR, abbiano ricevuto comunicazione di riconoscimento del grant ERC. Tali Principal Investigator sono considerati ammissibili quali soggetti proponenti con riserva, nelle more della stipulazione del relativo Grant Agreement.

3. Il finanziamento è altresì previsto per progetti di ricercatori vincitori di grants ERC che abbiano optato per un'istituzione italiana avvalendosi dell'istituto della portabilità, come dimostrato dal Grant Agreement emendato alla data di pubblicazione della presente procedura sul sito istituzionale del MIUR.

4. I progetti presentati a valere sulla presente procedura devono avere un carattere di aggiuntività rispetto alle attività finanziate dall'ERC. I soggetti proponenti dovranno presentare un progetto chiaro e preciso, inclusivo di un'analisi puntuale dei costi previsti, che dovrà essere contiguo a quello già finanziato dall'ERC e complementare rispetto ad esso, nonché afferire al medesimo macrosettore del progetto finanziato dall'ERC.

Art. 4.

Ambiti di intervento dei progetti

Le proposte progettuali possono riguardare tutti gli ambiti di ricerca appartenenti ai macrosettori scientifico-disciplinari oggetto di grants ERC, come elencati nell'allegato 1, parte integrante della presente procedura.

Art. 5.

Importo del progetto e del contributo, durata dei progetti e spese ammissibili

1. Il progetto proposto deve prevedere un investimento che abbia una consistenza finanziaria pari ad un massimo del 20% del grant riconosciuto dallo European Research Council, riproporzionato in funzione del tempo residuo del progetto ERC, e comunque non oltre 600.000 euro.

2. Il contributo a fondo perduto può essere concesso fino ad un massimo del 100% delle spese totali ammissibili, tenuto conto dei limiti riportati nell'allegato 2, parte integrante della presente procedura.

3. Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri di eleggibilità e dei massimali elencati nel decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594 e nella presente procedura.

4. I progetti dovranno avere una durata massima pari a 60 mesi dalla data di avvio delle attività.

5. In particolare, con riferimento al progetto già finanziato dall'ERC ed in corso di svolgimento presso università/enti pubblici di ricerca italiani, il finanziamento aggiuntivo conseguibile attraverso la presente procedura sarà proporzionale agli anni residui del progetto ERC, secondo la seguente ripartizione (cristallizzata alla data di scadenza della presente procedura indicata al successivo art. 7, comma 1):

5 anni di progetto ERC da svolgere = 100% del contributo massimo concedibile, ovvero fino al 20% del costo del progetto finanziato dall'ERC;

4 anni di progetto ERC da svolgere = 80% del contributo massimo concedibile, ovvero fino al 16% del costo del progetto finanziato dall'ERC;

3 anni di progetto ERC da svolgere = 60% del contributo massimo concedibile, ovvero fino al 12% del costo del progetto finanziato dall'ERC;

2 anni di progetto ERC da svolgere = 40% del contributo massimo concedibile, ovvero fino all'8% del costo del progetto finanziato dall'ERC.

Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a 6 mesi.

6. È onere del Principal Investigator, all'atto della presentazione della domanda, indicare l'importo richiesto opportunamente ridotto in proporzione al periodo residuo del progetto finanziato dall'ERC.

7. A tal riguardo, si precisa che il periodo di svolgimento delle attività progettuali dovrà essere parametrato al tempo residuo del progetto ERC sulla base della ripartizione sopra riportata, tenuto conto, comunque, che sarà possibile concludere il progetto di cui alla presente procedura anche in data successiva al termine del progetto ERC.

8. L'avvio dei progetti dovrà avvenire in una data successiva al decreto di concessione del contributo e comunque non oltre 45 giorni dallo stesso; il termine per l'avvio del progetto può essere differito a 150 giorni massimo in caso di motivate ed oggettive cause di forza maggiore, previa verifica ed autorizzazione da parte del MIUR.

9. Deve essere, inoltre, rispettata la durata dei progetti prevista in sede di presentazione della proposta.

10. È fatta salva la possibilità di proroga complessiva non superiore a 6 mesi, che potrà essere concessa dal MIUR, su richiesta dei soggetti beneficiari, per cause di forza maggiore indipendenti e non prevedibili dai soggetti beneficiari stessi e a fronte di motivate esigenze di sviluppo dei progetti.

11. Le spese sono ammissibili a partire dall'avvio dei progetti.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594 sono ammissibili le seguenti voci di costo:

a) personale: sono considerati ammissibili i costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti da ricercatori, tecnologi ed assegnisti a tempo determinato contrattualizzati *ad hoc* per il progetto, dottorandi dedicati esclusivamente al progetto;

b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, applicando il criterio dell'ammortamento nel rispetto dei principi della buona prassi contabile;

c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

d) altri costi di esercizio (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; pubblicazioni di libri; missioni all'estero e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi all'estero purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili; costi per l'acquisizione e l'utilizzo di brevetti);

e) spese generali: ammissibili nella misura forfettaria del 60% dei costi di personale e non soggette a rendicontazione, riferite ai costi di cui all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594.

L'allegato 2, parte integrante della presente procedura, delinea i criteri per la determinazione dei costi e la rendicontazione delle spese.

Art. 6.

Dotazione finanziaria e condizionalità

1. La dotazione complessiva della procedura è pari a 10 Meuro, al lordo del 3% per le valutazioni dei progetti, a valere sul Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

2. In particolare, le risorse previste finanziano progetti nei seguenti macrosettori ERC:

Social Sciences and Humanities (SH);

Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences (PE);

Life Sciences (LS).

3. Il MIUR si riserva la facoltà di:

rifinanziare la procedura, con ulteriori stanziamenti tramite apposito provvedimento;

scorrere le graduatorie delle domande ammissibili e idonee al finanziamento, nel caso di revoche o rinunce e nel caso si rendessero disponibili nuove risorse.

4. Condizionalità:

a) qualora il Principal Investigator si avvalga, in qualsiasi momento, dell'istituto della portabilità verso altra Host Institution estera, l'università e/o l'Ente pubblico di ricerca destinatario del finanziamento dovrà restituire tutte le somme di contributo fino a quel momento percepite e l'intervento verrà revocato;

b) l'emanazione del decreto di concessione è subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, del Grant Agreement sottoscritto con l'ERC, nel caso in cui il progetto sia stato presentato sulla base della sola comunicazione del finanziamento da parte dell'ERC. Nel caso in cui il Grant Agreement di cui sopra non sia sottoscritto o prodotto entro il termine perentorio di 15 giorni solari dalla richiesta del MIUR, quest'ultimo esclude il progetto in questione e procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 7.

Presentazione, istruttoria e valutazione delle domande

1. Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere presentate in lingua italiana e in lingua inglese, a pena di esclusione e irricevibilità, esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma CINECA (https://fare.miur.it/)

a partire dalle:

ore 12.00 del 22 novembre 2016

ed entro e non oltre:

ore 12.00 del 26 gennaio 2017.

In caso di contrasto tra le due versioni linguistiche, fa fede la versione redatta in lingua italiana.

Il MIUR si riserva la possibilità di riaprire i termini, all'esito della valutazione delle proposte ricevute e tenuto conto delle risorse ancora disponibili.

Ogni domanda prevede le seguenti tre componenti distinte:

il modulo amministrativo (parte A)

a proposta di ricerca (parte B)

il piano economico-finanziario (parte C)

Il modulo amministrativo fornisce una sintetica descrizione della proposta, l'indicazione del PI, dell'host institution, una o più parole chiave, l'indicazione del settore ERC di afferenza della proposta (di cui all'allegato 1), nonché del progetto finanziato dall'ERC.

A questi fini, l'allegato 1 riporta l'indicazione dei settori e dei sottosettori di riferimento per il progetto da presentare ai sensi della presente procedura. Il PI deve, altresì, fornire indicazione del settore e del sottosettore del proprio progetto finanziato dall'ERC, in base alla classificazione vigente al momento della presentazione della proposta all'ERC.

La proposta di ricerca (parte *B)* si compone di due parti:

parte B1: descrizione dettagliata del progetto contenente gli obiettivi, lo stato dell'arte, la metodologia della proposta, l'impatto previsto, un cronoprogramma di progetto e finanziario;

parte B2: curriculum vitae e pubblicazioni del PI;

Il piano economico e finanziario (parte *C)* presenta l'articolazione dei costi del progetto per voci di spesa.

Proposte incomplete, per assenza o non esaustività di parti o sezioni della proposta, non sono considerate ammissibili e non vengono avviate a valutazione.

Fino alla scadenza fissata per la presentazione è possibile modificare una proposta non ancora chiusa definitivamente. Nessun materiale può essere presentato autonomamente dopo la data di scadenza per la presentazione.

Ogni PI può figurare in una sola proposta nell'ambito della presente procedura.

Il MIUR non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

2. Istruttoria e valutazione delle domande

Per tutte le domande che perverranno entro i termini sopra indicati, sono effettuate, di norma entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle proposte, le seguenti fasi procedurali:

I. Ammissibilità - Istruttoria formale-amministrativa volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla procedura (articoli 2, 3, 4, 5). Tale istruttoria è effettuata dagli uffici della direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;

II. Valutazione - Valutazione di merito dei progetti che hanno superato l'istruttoria indicata al punto *a)*. Tale valutazione è effettuata secondo le modalità procedurali specificate all'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594, sulla base dei criteri sotto riportati e specificati nell'allegato 3, parte integrante della presente procedura.

Criteri di valutazione, stabiliti dal CNGR, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. *a)*, del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594:

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1. Coerenza, affinità e sinergia tra gli obiettivi del progetto e quelli del grant ERC, in particolare per le prospettive di sviluppo e patrimonializzazione della ricerca oltre i limiti temporali del grant ERC	0-5
2. Valore aggiunto del progetto, del suo impatto sul profilo del Principal Investigator e di altro personale rispetto al grant ERC	0-5
3. Azioni specifiche per mettere a disposizione strategie, tecniche e strumentazione ai ricercatori dell'organizzazione ospitante	0-5
4. Azioni specifiche per garantire un adeguato impatto del progetto sulla competitività della struttura ospitante per l'acquisizione di fondi di ricerca nazionali e internazionali	0-5
5. Adeguatezza della struttura organizzativa a supporto del Principal Investigator e del suo gruppo di ricerca	0-5
Totale punteggio	0-25

I progetti che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 15 su 25 o che abbiano almeno un punteggio sui singoli criteri inferiore a 3 non sono ammessi al contributo in quanto non idonei.

Qualora le risorse messe a disposizione dalla presente procedura non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio definitivo ottenuto, il competente Comitato di selezione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594 adotta, esclusivamente per detti progetti, un ulteriore criterio di valutazione al fine di determinare in maniera chiara e trasparente gli interventi finanziabili.

Ulteriore criterio di valutazione

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Presenza di un adeguado piano finanziario opportunemente motivato e dettagliato in termini di complementarietà rispetto a quanto già ammesso e finanziato da ERC	0-10
Totale punteggio	0-10

In caso di ulteriore parità sarà preferito il progetto presentato dal proponente anagraficamente più giovane.

Il MIUR, attraverso i Comitati di selezione, si riserva la facoltà di rideterminare l'investimento complessivo e l'importo del contributo concedibile nel caso in cui il piano economico-finanziario non risulti adeguato agli obiettivi e alla durata del progetto oppure nel caso in cui le risorse non siano sufficienti per finanziare integralmente il progetto.

I progetti idonei al finanziamento sono inseriti in ordine decrescente di punteggio nella specifica graduatoria afferente al macrosettore ERC di riferimento (SH, PE, *LS)*.

Il finanziamento di ciascun macrosettore avverrà in proporzione all'importo del contributo richiesto per ciascuno di essi alla scadenza dei termini previsti per la presente procedura.

Il MIUR, in funzione delle risorse disponibili di cui all'art. 6, finanzia i progetti di ciascuna graduatoria in stretto ordine di punteggio.

La procedura di selezione delle proposte presentate si conclude con l'approvazione, da parte del MIUR, della graduatoria dei progetti, per ciascun macrosettore, secondo l'ordine di punteggio:

A) dei progetti ammessi al finanziamento, con indicazione dell'eventuale ammissione con riserva - nel caso di progetti per i quali non sia stato ancora stipulato il Grant Agreement;

B) dei progetti idonei ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;

Sarà data evidenza, inoltre:

dei progetti esclusi dal finanziamento in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo di idoneità per essere ammessi al contributo;

dei progetti non ammessi alla valutazione di merito.

Il MIUR adotta il provvedimento di concessione del contributo nei confronti dei progetti ammessi a finanziamento indicati al punto *A)*.

Una volta finanziati i progetti collocatisi in posizione utile, in ragione delle risorse disponibili, eventuali risorse residue su ciascun macrosettore, non sufficienti a finanziare integralmente il progetto collocatosi in posizione successiva in graduatoria, saranno utilizzate dal MIUR che si riserva la facoltà di rideterminare l'importo del contributo concedibile previa rimodulazione del progetto in questione da parte del PI.

Qualora, all'esito della richiesta del MIUR circa la sottoscrizione o la produzione del Grant Agreement, quest'ultimo non risulti perfezionato, il MIUR procede all'esclusione del progetto in questione e allo scorrimento della graduatoria.

Nel caso si rendessero disponibili risorse, anche a seguito di revoche e/o rinunce, il MIUR si riserva la facoltà di effettuare lo scorrimento di graduatoria finanziando i progetti idonei ma non finanziabili di cui al precedente punto *B)*.

Art. 8.

Portabilità

1. Qualora il Principal Investigator intenda avvalersi dell'istituto della portabilità presso altra università italiana/ente pubblico di ricerca italiano, dovrà presentare al MIUR la comunicazione circa il Grant Agreement emendato a seguito di modifica della Host Institution del progetto principale.

2. Resta fermo che l'onere della rendicontazione sarà a carico delle Host Institution coinvolte in ragione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 9.

Rendicontazione

I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione del progetto secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594 sulla base dei criteri specificati nell'allegato 2.

Art. 10.

Erogazione del contributo

Il MIUR eroga il contributo spettante in un'unica soluzione pari al 100% del contributo concesso, entro 60 giorni dal decreto di ammissione al finanziamento e, comunque, a completamento di tutti gli adempimenti preliminari.

Art. 11.

Obblighi e penalità per i soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo:

a) al rispetto di tutte le condizioni previste dalla procedura e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;

b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;

c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalla procedura e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;

d) ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse del soggetto finanziatore, le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dalla procedura;

e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del PI, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal MIUR;

f) a conservare per un periodo di almeno 5 anni dalla data di presentazione della rendicontazione finale la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti) e ad esibirla in caso di controllo;

g) ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dalla procedura con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese.

Art. 12.

Rinunce, decadenza e sanzioni

1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca e i beneficiari soggetti a decadenza totale dal contributo concesso qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nella procedura e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;

b) la realizzazione dell'intervento non sia conforme a quanto ammesso al finanziamento;

c) il soggetto beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese rendicontate altri contributi;

d) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe;

e) il soggetto beneficiario non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo.

2. In caso di decadenza, conseguente a revoca, e qualora sia già stato erogato il contributo, il beneficiario dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MIUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del soggetto beneficiario.

3. Inoltre, i soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal MIUR per la rendicontazione telematica. In tali casi, il MIUR procederà a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate.

Art. 13.

Verifiche, controlli e valutazioni ex-post

1. Il MIUR si riserva di effettuare controlli volti ad accertare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594.

2. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati ed in conformità con la normativa vigente.

Art. 14.

Conflitto di interessi

Il Principal Investigator deve garantire, dichiarandolo, di non trovarsi, lungo tutta la durata del progetto, in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, pena la revoca dell'intervento e la restituzione delle somme di contributo percepite dal beneficiario.

Art. 15.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Consoli - Dirigente dell'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

Art. 16.

Comunicazioni e informazioni

1. La modulistica necessaria alla partecipazione alla presente procedura è pubblicata e disponibile integralmente nella sezione del portale https://fare.miur.it a far data dal 22 novembre 2016.

2. Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi alla procedura potranno essere inviati esclusivamente tramite suddetto portale fino al 12 gennaio 2017. Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalità diversa.

3. La presente procedura sarà inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Roma, 27 ottobre 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 4174

ALLEGATO 1

ERC PEER REVIEW EVALUATION PANELS (ERC PANELS)

Macrosettore	**Social Sciences and Humanities**
Settore	**SH1 Individuals, Markets and Organisations: Economics, finance and management**
Sottosettore	SH1_1 Macroeconomics; monetary economics; economic growth
	SH1_2 International trade; international business; international management; spatial economics
	SH1_3 Financial economics; monetary economics
	SH1_4 Financial economics; banking; corporate finance; international finance; accounting; auditing; insurance
	SH1_5 Labour and demographic economics; human resource management
	SH1_6 Econometrics; operations research
	SH1_7 Behavioural economics; experimental economics; neuro-economics
	SH1_8 Microeconomics; game theory
	SH1_9 Industrial organisation; strategy; entrepreneurship
	SH1_10 Management; marketing; organisational behaviour; operations management
	SH1_11 Technological change, innovation, research & development
	SH1_12 Agricultural economics; energy economics; environmental economics
	SH1_13 Public economics; political economics; law and economics
	SH1_14 Quantitative economic history; institutional economics; economic systems
Settore	**SH2 Institutions, Values, Environment and Space: Political science, law, sustainability science, geography, regional studies and planning**
Sottosettore	SH2_1 Political systems, governance

	SH2_2 Democratisation and social movements
	SH2_3 Conflict resolution, war
	SH2_4 Legal studies, constitutions, human rights, comparative law
	SH2_5 International relations, global and transnational governance
	SH2_6 Sustainability sciences, environment and resources
	SH2_7 Environmental and climate change, societal impact and policy
	SH2_8 Energy, transportation and mobility
	SH2_9 Urban, regional and rural studies
	SH2_10 Land use and regional planning
	SH2_11 Human, economic and social geography
	SH2_12 GIS, spatial analysis; big data in political, geographical and legal studies
Settore	**SH3 The Social World, Diversity, Population: Sociology, social psychology, demography, education, communication**
Sottosettore	SH3_1 Social structure, social mobility
	SH3_2 Inequalities, discrimination, prejudice, aggression and violence, antisocial behaviour
	SH3_3 Social integration, exclusion, prosocial behaviour
	SH3_4 Attitudes and beliefs
	SH3_5 Social influence; power and group behaviour; classroom management
	SH3_6 Diversity and identities, gender, interethnic relations
	SH3_7 Social policies, welfare
	SH3_8 Population dynamics; households, family and fertility
	SH3_9 Health, ageing and society
	SH3_10 Social aspects of learning, curriculum studies, educational policies

	SH3_11 Communication and information, networks, media
	SH3_12 Digital social research
	SH3_13 Science and technology studies
Settore	**SH4 The Human Mind and Its Complexity: Cognitive science, psychology, linguistics, philosophy of mind**
Sottosettore	SH4_1 Cognitive basis of human development and education, developmental disorders; comparative cognition
	SH4_2 Personality and social cognition; emotion
	SH4_3 Clinical and health psychology
	SH4_4 Neuropsychology
	SH4_5 Attention, perception, action, consciousness
	SH4_6 Learning, memory; cognition in ageing
	SH4_7 Reasoning, decision-making; intelligence
	SH4_8 Language learning and processing (first and second languages)
	SH4_9 Theoretical linguistics; computational linguistics
	SH4_10 Language typology
	SH4_11 Pragmatics, sociolinguistics, discourse analysis
	SH4_12 Philosophy of mind, philosophy of language
	SH4_13 Philosophy of science, epistemology, logic
Settore	**SH5 Cultures and Cultural Production: Literature, philology, cultural studies, anthropology, study of the arts, philosophy**
Sottosettore	SH5_1 Classics, ancient literature and art
	SH5_2 Theory and history of literature, comparative literature
	SH5_3 Philology and palaeography; historical linguistics
	SH5_4 Visual and performing arts, film, design

	SH5_5 Music and musicology; history of music
	SH5_6 History of art and architecture, arts-based research
	SH5_7 Museums, exhibitions, conservation and restoration
	SH5_8 Cultural studies, cultural identities and memories, cultural heritage
	SH5_9 Social anthropology, religious studies, symbolic representation
	SH5_10 Metaphysics, philosophical anthropology; aesthetics
	SH5_11 Ethics; social and political philosophy
	SH5_12 History of philosophy
	SH5_13 Computational Modelling and Digitisation in the Cultural Sphere
Settore	**SH6 The Study of the Human Past: Archaeology and history**
Sottosettore	SH6_1 Historiography, Theory and methods in history, including the analysis of digital data
	SH6_2 Classical archaeology, history of archaeology
	SH6_3 General archaeology, archaeometry, landscape archaeology
	SH6_4 Prehistory, palaeoanthropology, palaeodemography, protohistory
	SH6_5 Ancient history
	SH6_6 Medieval history
	SH6_7 Early modern history
	SH6_8 Modern and contemporary history
	SH6_9 Colonial and post-colonial history
	SH6_10 Global history, transnational history, comparative history, entangled histories
	SH6_11 Social and economic history
	SH6_12 Gender history; Cultural History; History of Collective Identities and Memories

	SH6_13 History of Ideas, Intellectual History, history of economic thought
	SH6_14 History of Science, Medicine and Technologies
Macrosettore	**Physical Sciences and Engineering**
Settore	**PE1 Mathematics: All areas of mathematics, pure and applied, plus mathematical foundations of computer science, mathematical physics and statistics**
Sottosettore	PE1_1 Logic and foundations
	PE1_2 Algebra
	PE1_3 Number theory
	PE1_4 Algebraic and complex geometry
	PE1_5 Geometry
	PE1_6 Topology
	PE1_7 Lie groups, Lie algebras
	PE1_8 Analysis
	PE1_9 Operator algebras and functional analysis
	PE1_10 ODE and dynamical systems
	PE1_11 Theoretical aspects of partial differential equations
	PE1_12 Mathematical physics
	PE1_13 Probability
	PE1_14 Statistics
	PE1_15 Discrete mathematics and combinatorics
	PE1_16 Mathematical aspects of computer science
	PE1_17 Numerical analysis
	PE1_18 Scientific computing and data processing

	PE1_19 Control theory and optimisation
	PE1_20 Application of mathematics in sciences
	PE1_21 Application of mathematics in industry and society
Settore	**PE2 Fundamental Constituents of Matter: Particle, nuclear, plasma, atomic, molecular, gas, and optical physics**
Sottosettore	PE2_1 Fundamental interactions and fields
	PE2_2 Particle physics
	PE2_3 Nuclear physics
	PE2_4 Nuclear astrophysics
	PE2_5 Gas and plasma physics
	PE2_6 Electromagnetism
	PE2_7 Atomic, molecular physics
	PE2_8 Ultra-cold atoms and molecules
	PE2_9 Optics, non-linear optics and nano-optics
	PE2_10 Quantum optics and quantum information
	PE2_11 Lasers, ultra-short lasers and laser physics
	PE2_12 Acoustics
	PE2_13 Relativity
	PE2_14 Thermodynamics
	PE2_15 Non-linear physics
	PE2_16 General physics
	PE2_17 Metrology and measurement
	PE2_18 Statistical physics (gases)
Settore	**PE3 Condensed Matter Physics: Structure, electronic properties, fluids,**

	nanosciences, biophysics
Sottosettore	PE3_1 Structure of solids and liquids
	PE3_2 Mechanical and acoustical properties of condensed matter, Lattice dynamics
	PE3_3 Transport properties of condensed matter
	PE3_4 Electronic properties of materials, surfaces, interfaces, nanostructures, etc.
	PE3_5 Semiconductors and insulators: material growth, physical properties
	PE3_6 Macroscopic quantum phenomena: superconductivity, superfluidity, etc.
	PE3_7 Spintronics
	PE3_8 Magnetism and strongly correlated systems
	PE3_9 Condensed matter – beam interactions (photons, electrons, etc.)
	PE3_10 Nanophysics: nanoelectronics, nanophotonics, nanomagnetism, nanoelectromechanics, etc.
	PE3_11 Mesoscopic physics
	PE3_12 Molecular electronics
	PE3_13 Structure and dynamics of disordered systems: soft matter (gels, colloids, liquid crystals, etc.), glasses, defects, etc.
	PE3_14 Fluid dynamics (physics)
	PE3_15 Statistical physics: phase transitions, noise and fluctuations, models of complex systems, etc.
	PE3_16 Physics of biological systems
Settore	**PE4 Physical and Analytical Chemical Sciences: Analytical chemistry, chemical theory, physical chemistry/chemical physics**
Sottosettore	PE4_1 Physical chemistry

	PE4_2 Spectroscopic and spectrometric techniques
	PE4_3 Molecular architecture and Structure
	PE4_4 Surface science and nanostructures
	PE4_5 Analytical chemistry
	PE4_6 Chemical physics
	PE4_7 Chemical instrumentation
	PE4_8 Electrochemistry, electrodialysis, microfluidics, sensors
	PE4_9 Method development in chemistry
	PE4_10 Heterogeneous catalysis
	PE4_11 Physical chemistry of biological systems
	PE4_12 Chemical reactions: mechanisms, dynamics, kinetics and catalytic reactions
	PE4_13 Theoretical and computational chemistry
	PE4_14 Radiation and Nuclear chemistry
	PE4_15 Photochemistry
	PE4_16 Corrosion
	PE4_17 Characterisation methods of materials
	PE4_18 Environment chemistry
Settore	**PE5 Synthetic Chemistry and Materials: Materials synthesis, structure-properties relations, functional and advanced materials, molecular architecture, organic chemistry**
Sottosettore	PE5_1 Structural properties of materials
	PE5_2 Solid state materials
	PE5_3 Surface modification
	PE5_4 Thin films

	PE5_5 Ionic liquids
	PE5_6 New materials: oxides, alloys, composite, organic-inorganic hybrid, nanoparticles
	PE5_7 Biomaterials, biomaterials synthesis
	PE5_8 Intelligent materials – self assembled materials
	PE5_9 Coordination chemistry
	PE5_10 Colloid chemistry
	PE5_11 Biological chemistry
	PE5_12 Chemistry of condensed matter
	PE5_13 Homogeneous catalysis
	PE5_14 Macromolecular chemistry
	PE5_15 Polymer chemistry
	PE5_16 Supramolecular chemistry
	PE5_17 Organic chemistry
	PE5_18 Molecular chemistry
	PE5_19 Combinatorial chemistry
Settore	**PE6 Computer Science and Informatics: Informatics and information systems, computer science, scientific computing, intelligent systems**
Sottosettore	PE6_1 Computer architecture, pervasive computing, ubiquitous computing
	PE6_2 Computer systems, parallel/distributed systems, sensor networks, embedded systems, cyber-physical systems
	PE6_3 Software engineering, operating systems, computer languages
	PE6_4 Theoretical computer science, formal methods, and quantum computing
	PE6_5 Cryptology, security, privacy, quantum crypto
	PE6_6 Algorithms, distributed, parallel and network algorithms, algorithmic

	game theory
	PE6_7 Artificial intelligence, intelligent systems, multi agent systems
	PE6_8 Computer graphics, computer vision, multi media, computer games
	PE6_9 Human computer interaction and interface, visualisation and natural language processing
	PE6_10 Web and information systems, database systems, information retrieval and digital libraries, data fusion
	PE6_11 Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video)
	PE6_12 Scientific computing, simulation and modelling tools
	PE6_13 Bioinformatics, biocomputing, and DNA and molecular computation
Settore	**PE7 Systems and Communication Engineering: Electrical, electronic, communication, optical and systems engineering**
Sottosettore	PE7_1 Control engineering
	PE7_2 Electrical engineering: power components and/or systems
	PE7_3 Simulation engineering and modelling
	PE7_4 (Micro and nano) systems engineering
	PE7_5 (Micro and nano) electronic, optoelectronic and photonic components
	PE7_6 Communication technology, high-frequency technology
	PE7_7 Signal processing
	PE7_8 Networks (communication networks, sensor networks, networks of robots, etc.)
	PE7_9 Man-machine-interfaces
	PE7_10 Robotics
	PE7_11 Components and systems for applications (in e.g. medicine, biology, environment)

	PE7_12 Electrical energy production, distribution, application
Settore	**PE8 Products and Processes Engineering: Product design, process design and control, construction methods, civil engineering, energy processes, material engineering**
Sottosettore	PE8_1 Aerospace engineering
	PE8_2 Chemical engineering, technical chemistry
	PE8_3 Civil engineering, architecture, maritime/hydraulic engineering, geotechnics, waste treatment
	PE8_4 Computational engineering
	PE8_5 Fluid mechanics, hydraulic-, turbo-, and piston engines
	PE8_6 Energy processes engineering
	PE8_7 Mechanical and manufacturing engineering (shaping, mounting, joining, separation)
	PE8_8 Materials engineering (metals, ceramics, polymers, composites, etc.)
	PE8_9 Production technology, process engineering
	PE8_10 Industrial design (product design, ergonomics, man-machine interfaces, etc.)
	PE8_11 Sustainable design (for recycling, for environment, eco-design)
	PE8_12 Lightweight construction, textile technology
	PE8_13 Industrial bioengineering
Settore	**PE9 Universe Sciences: Astro-physics/chemistry/biology; solar system; stellar, galactic and extragalactic astronomy, planetary systems, cosmology, space science, instrumentation**
Sottosettore	PE9_1 Solar and interplanetary physics
	PE9_2 Planetary systems sciences
	PE9_3 Interstellar medium
	PE9_4 Formation of stars and planets

	PE9_5 Astrobiology
	PE9_6 Stars and stellar systems
	PE9_7 The Galaxy
	PE9_8 Formation and evolution of galaxies
	PE9_9 Clusters of galaxies and large scale structures
	PE9_10 High energy and particles astronomy – X-rays, cosmic rays, gamma rays, neutrinos
	PE9_11 Relativistic astrophysics
	PE9_12 Dark matter, dark energy
	PE9_13 Gravitational astronomy
	PE9_14 Cosmology
	PE9_15 Space Sciences
	PE9_16 Very large data bases: archiving, handling and analysis
	PE9_17 Instrumentation - telescopes, detectors and techniques
Settore	**PE10 Earth System Science: Physical geography, geology, geophysics, atmospheric sciences, oceanography, climatology, cryology, ecology, global environmental change, biogeochemical cycles, natural resources management**
Sottosettore	PE10_1 Atmospheric chemistry, atmospheric composition, air pollution
	PE10_2 Meteorology, atmospheric physics and dynamics
	PE10_3 Climatology and climate change
	PE10_4 Terrestrial ecology, land cover change
	PE10_5 Geology, tectonics, volcanology
	PE10_6 Palaeoclimatology, palaeoecology
	PE10_7 Physics of earth's interior, seismology, volcanology

	PE10_8 Oceanography (physical, chemical, biological, geological)
	PE10_9 Biogeochemistry, biogeochemical cycles, environmental chemistry
	PE10_10 Mineralogy, petrology, igneous petrology, metamorphic petrology
	PE10_11 Geochemistry, crystal chemistry, isotope geochemistry, thermodynamics
	PE10_12 Sedimentology, soil science, palaeontology, earth evolution
	PE10_13 Physical geography
	PE10_14 Earth observations from space/remote sensing
	PE10_15 Geomagnetism, palaeomagnetism
	PE10_16 Ozone, upper atmosphere, ionosphere
	PE10_17 Hydrology, water and soil pollution
	PE10_18 Cryosphere, dynamics of snow and ice cover, sea ice, permafrosts and ice sheets
Macrosettore	**Life Sciences**
Settore	**LS1 Molecular and Structural Biology and Biochemistry: Molecular synthesis, modification and interaction, biochemistry, biophysics, structural biology, metabolism, signal transduction**
Sottosettore	LS1_1 Molecular interactions
	LS1_2 General biochemistry and metabolism
	LS1_3 DNA synthesis, modification, repair, recombination and degradation
	LS1_4 RNA synthesis, processing, modification and degradation
	LS1_5 Protein synthesis, modification and turnover
	LS1_6 Lipid synthesis, modification and turnover
	LS1_7 Carbohydrate synthesis, modification and turnover
	LS1_8 Biophysics (e.g. transport mechanisms, bioenergetics, fluorescence)

	LS1_9 Structural biology (crystallography and EM)
	LS1_10 Structural biology (NMR)
	LS1_11 Biochemistry and molecular mechanisms of signal transduction
Settore	**LS2 Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology: Molecular and population genetics, genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, bioinformatics, computational biology, biostatistics, biological modelling and simulation, systems biology, genetic epidemiology**
Sottosettore	LS2_1 Genomics, comparative genomics, functional genomics
	LS2_2 Transcriptomics
	LS2_3 Proteomics
	LS2_4 Metabolomics
	LS2_5 Glycomics
	LS2_6 Molecular genetics, reverse genetics and RNAi
	LS2_7 Quantitative genetics
	LS2_8 Epigenetics and gene regulation
	LS2_9 Genetic epidemiology
	LS2_10 Bioinformatics
	LS2_11 Computational biology
	LS2_12 Biostatistics
	LS2_13 Systems biology
	LS2_14 Biological systems analysis, modelling and simulation
Settore	**LS3 Cellular and Developmental Biology: Cell biology, cell physiology, signal transduction, organogenesis, developmental genetics, pattern formation in plants and animals, stem cell biology**
Sottosettore	LS3_1 Morphology and functional imaging of cells
	LS3_2 Cell biology and molecular transport mechanisms

	LS3_3 Cell cycle and division
	LS3_4 Apoptosis
	LS3_5 Cell differentiation, physiology and dynamics
	LS3_6 Organelle biology
	LS3_7 Cell signalling and cellular interactions
	LS3_8 Signal transduction
	LS3_9 Development, developmental genetics, pattern formation and embryology in animals
	LS3_10 Development, developmental genetics, pattern formation and embryology in plants
	LS3_11 Cell genetics
	LS3_12 Stem cell biology
Settore	**LS4 Physiology, Pathophysiology and Endocrinology: Organ physiology, pathophysiology, endocrinology, metabolism, ageing, tumorigenesis, cardiovascular disease, metabolic syndrome**
Sottosettore	LS4_1 Organ physiology and pathophysiology
	LS4_2 Comparative physiology and pathophysiology
	LS4_3 Endocrinology
	LS4_4 Ageing
	LS4_5 Metabolism, biological basis of metabolism related disorders
	LS4_6 Cancer and its biological basis
	LS4_7 Cardiovascular diseases
	LS4_8 Non-communicable diseases (except for neural/psychiatric, immunity-related, metabolism-related disorders, cancer and cardiovascular diseases)
Settore	**LS5 Neurosciences and Neural Disorders: Neurobiology, neuroanatomy, neurophysiology, neurochemistry, neuropharmacology, neuroimaging, systems neuroscience, neurological and psychiatric disorders**

Sottosettore	LS5_1 Neuroanatomy and neurophysiology
	LS5_2 Molecular and cellular neuroscience
	LS5_3 Neurochemistry and neuropharmacology
	LS5_4 Sensory systems (e.g. visual system, auditory system)
	LS5_5 Mechanisms of pain
	LS5_6 Developmental neurobiology
	LS5_7 Cognition (e.g. learning, memory, emotions, speech)
	LS5_8 Behavioural neuroscience (e.g. sleep, consciousness, handedness)
	LS5_9 Systems neuroscience
	LS5_10 Neuroimaging and computational neuroscience
	LS5_11 Neurological disorders (e.g. Alzheimer's disease, Huntington's disease, Parkinson's disease)
	LS5_12 Psychiatric disorders (e.g. schizophrenia, autism, Tourette's syndrome, obsessive compulsive disorder, depression, bipolar disorder, attention deficit hyperactivity disorder)
Settore	**LS6 Immunity and Infection: The immune system and related disorders, infectious agents and diseases, prevention and treatment of infection**
Sottosettore	LS6_1 Innate immunity and inflammation
	LS6_2 Adaptive immunity
	LS6_3 Phagocytosis and cellular immunity
	LS6_4 Immunosignalling
	LS6_5 Immunological memory and tolerance
	LS6_6 Immunogenetics
	LS6_7 Microbiology
	LS6_8 Virology

	LS6_9 Bacteriology
	LS6_10 Parasitology
	LS6_11 Prevention and treatment of infection by pathogens (e.g. vaccination, antibiotics, fungicide)
	LS6_12 Biological basis of immunity related disorders (e.g. autoimmunity)
	LS6_13 Veterinary medicine and infectious diseases in animals
Settore	**LS7 Diagnostic Tools, Therapies and Public Health: Aetiology, diagnosis and treatment of disease, public health, epidemiology, pharmacology, clinical medicine, regenerative medicine, medical ethics**
Sottosettore	LS7_1 Medical engineering and technology
	LS7_2 Diagnostic tools (e.g. genetic, imaging)
	LS7_3 Pharmacology, pharmacogenomics, drug discovery and design, drug therapy
	LS7_4 Analgesia and Surgery
	LS7_5 Toxicology
	LS7_6 Gene therapy, cell therapy, regenerative medicine
	LS7_7 Radiation therapy
	LS7_8 Health services, health care research
	LS7_9 Public health and epidemiology
	LS7_10 Environment and health risks, occupational medicine
	LS7_11 Medical ethics
Settore	**LS8 Evolutionary, Population and Environmental Biology: Evolution, ecology, animal behaviour, population biology, biodiversity, biogeography, marine biology, ecotoxicology, microbial ecology**
Sottosettore	LS8_1 Ecology (theoretical and experimental; population, species and community level)
	LS8_2 Population biology, population dynamics, population genetics

	LS8_3 Systems evolution, biological adaptation, phylogenetics, systematics, comparative biology
	LS8_4 Biodiversity, conservation biology, conservation genetics, invasion biology
	LS8_5 Evolutionary biology: evolutionary ecology and genetics, co-evolution
	LS8_6 Biogeography, macro-ecology
	LS8_7 Animal behaviour
	LS8_8 Environmental and marine biology
	LS8_9 Environmental toxicology at the population and ecosystems level
	LS8_10 Microbial ecology and evolution
	LS8_11 Species interactions (e.g. food-webs, symbiosis, parasitism, mutualism)
Settore	**LS9 Applied Life Sciences and Non-Medical Biotechnology: Applied plant and animal sciences; food sciences; forestry; industrial, environmental and non-medical biotechnologies, bioengineering; synthetic and chemical biology; biomimetics; bioremediation**
Sottosettore	LS9_1 Non-medical biotechnology and genetic engineering (including transgenic organisms, recombinant proteins, biosensors, bioreactors, microbiology)
	LS9_2 Synthetic biology, chemical biology and bio-engineering
	LS9_3 Animal sciences (including animal husbandry, aquaculture, fisheries, animal welfare)
	LS9_4 Plant sciences (including crop production, plant breeding, agroecology, soil biology)
	LS9_5 Food sciences (including food technology, nutrition)
	LS9_6 Forestry and biomass production (including biofuels)
	LS9_7 Environmental biotechnology (including bioremediation, biodegradation)
	LS9_8 Biomimetics
	LS9_9 Biohazards (including biological containment, biosafety, biosecurity)

ALLEGATO 2

Criteri per la determinazione dei costi
e per la rendicontazione delle spese

Criteri generali

Al fine di consentire la corretta predisposizione del piano economico-finanziario del progetto e la corretta rendicontazione delle spese sostenute, si rappresenta quanto segue:

1. come regola generale inderogabile vige il criterio di cassa: ogni spesa (il cui titolo di spesa non potrà essere successivo alla data di scadenza del progetto) potrà essere riconosciuta come ammissibile solo se sarà stata effettivamente sostenuta nei termini previsti per il rendiconto finale (sessanta giorni dopo la conclusione del progetto); fanno ovviamente eccezione le spese gravanti sulle quote forfetarie (punto *D)*, che non dovranno essere rendicontate;

2. il contributo ministeriale sarà erogato in unica soluzione, dopo il decreto di ammissione al finanziamento, ai sensi e nei termini di cui all'art. 10 della procedura;

3. il costo complessivo rendicontato a consuntivo potrà subire variazioni in aumento o diminuzione rispetto a quanto approvato; qualora tali variazioni dovessero risultare in aumento, il contributo del MIUR resterà invariato rispetto a quanto approvato; qualora, invece, tali variazioni dovessero risultare in diminuzione, il contributo del MIUR sarà ricalcolato, nel rispetto dei criteri più avanti indicati, e il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in esubero, mediante compensazione, anche su altri capitoli di bilancio;

4. tutte le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di presentazione del progetto) potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto;

5. le risorse umane individuate nel progetto potranno subire modifiche in qualunque momento, in fase di esecuzione del progetto, in funzione delle esigenze e della migliore riuscita del progetto stesso, senza necessità di comunicare al MIUR ingressi e/o uscite, né tanto meno di ricevere dal MIUR alcuna autorizzazione, purché detta modifica sia coerente con il progetto approvato;

6. sono ammessi costi relativi a beni/servizi sostenuti in quota parte anche con fondi relativi ad altri progetti, purché sul progetto sia caricata solo la quota parte afferente al progetto;

7. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, dottorandi, ecc.) appositamente reclutato per il progetto, in sede di rendicontazione saranno ritenuti ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza temporale del progetto stesso;

8. per il personale a contratto (RTD, assegnisti, dottorandi, ecc.) acquisito dall'università/ente pubblico di ricerca con fondi propri o fondi specifici per il finanziamento di altri progetti (e i cui contratti risultino quindi già dotati di copertura finanziaria), non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona, né potrà essere esposto un eventuale e saltuario impegno temporale da essi dedicato al progetto;

9. analogamente, per il personale a contratto (RTD, assegnisti, dottorandi, ecc.) afferente a soggetti giuridici diversi dall'università/ente pubblico di ricerca, non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona né potrà essere esposto un eventuale e saltuario impegno temporale da essi dedicato al progetto;

10. in nessun caso potranno essere esposti costi, né impegni temporali, per borse di studio (fatta eccezione per le borse di dottorato), qualunque ne sia l'ente finanziatore, compreso l'università/ente pubblico di ricerca individuato quale Host Institution;

11. per tutto il personale, gli impegni temporali previsti in sede di presentazione del progetto, nonché (soprattutto) quelli effettivi esposti in sede di rendicontazione, dovranno risultare coerenti con gli impegni complessivi da essi dedicati anche ad altri progetti già approvati, nonché con gli impegni, anche didattici e/o di studio, nei confronti dell'università/ente pubblico di ricerca. In ogni caso, gli impegni temporali indicati a preventivo in sede di presentazione del progetto non costituiranno un vincolo inderogabile, essendo possibile, in sede di rendicontazione, nel rispetto del principio di massima flessibilità, esporre impegni effettivi del tutto diversi da quelli preventivati, eventualmente anche nulli.

Criteri per il calcolo del contributo MIUR

Il MIUR riconoscerà, in sede di concessione del finanziamento, un contributo pari al 100% dei costi ritenuti congrui.

In sede di rendicontazione, il contributo realmente spettante sarà ricalcolato dal MIUR, a consuntivo, con la copertura al 100% delle spese che saranno ritenute realmente ammissibili (secondo i criteri di seguito esposti, voce per voce); nel caso in cui il contributo così ricalcolato dovesse risultare inferiore rispetto al contributo già erogato, il MIUR procederà al recupero delle somme erogate in esubero, mediante compensazione, anche su altri capitoli di bilancio.

Specifiche sulle singole voci di spesa

Per le singole voci di spesa, fatto sempre salvo il diritto del MIUR di valutare l'ammissibilità, la congruità e la pertinenza delle singole spese in base alla documentazione presentata, valgono le seguenti regole generali.

A) Spese di personale

Saranno considerate ammissibili le spese relative al personale da reclutare.

Questa voce potrà comprendere il personale che (esclusivamente e direttamente con l'università/ente pubblico di ricerca individuato quale Host Institution) risulti titolare di contratti a tempo determinato, assegni di ricerca, borse di dottorato.

Il personale in argomento dovrà essere direttamente impegnato nelle attività progettuali.

Ovviamente, in sede di presentazione del progetto, in questa voce non potranno essere indicati nominativi (che invece dovranno essere indicati in rendicontazione), essendo necessario procedere ad una selezione pubblica per il reclutamento del personale.

I bandi (e i successivi contratti) dovranno contenere l'indicazione del progetto su cui graverà la copertura finanziaria, dell'oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione.

Il costo ammissibile sarà determinato in base all'impegno temporale dedicato al progetto e sarà valorizzato come di seguito indicato:

a) per ogni persona impegnata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti); sarà successivamente determinato il costo mensile lordo semplicemente dividendo il costo annuo lordo per 12 mesi lavorativi annui;

b) il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo mensile lordo per il numero di mesi persona effettivamente dedicati al progetto.

B) Attrezzature, strumentazioni e prodotti software

In questa voce verranno incluse le attrezzature, le strumentazioni ed il software di nuovo acquisto. Il costo sarà commisurato all'importo di fattura più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, secondo l'applicazione della seguente formula:

$$C = (M/T) \times F$$

M = mesi di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nell'ambito del progetto;

T = tempo di deprezzamento, convenzionalmente posto pari a 36 mesi;

F = costo dell'attrezzatura o strumentazione o prodotto software indicato in fattura (più eventuale imballo, trasporto, installazione e dazi doganali).

Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software siano utilizzati contemporaneamente anche in altri progetti, il costo come sopra determinato dovrà essere ulteriormente corretto, sempre in linea generale, come segue:

Q = C x P

dove P rappresenta la percentuale di utilizzo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nel progetto di ricerca.

C) Servizi di consulenza e simili

In questa voce dovranno essere rendicontate tutte le attività svolte da terzi affidatari (da soggetti, pubblici o privati, diversi dall'università/ente pubblico di ricerca individuati quali Host Institution, e che non condividano con essi la proprietà dei risultati) e ricadenti nella fattispecie seguente.

Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche (anche occasionali), nonché assistenza tecnico-scientifica, rese da persone fisiche (diverse dai partecipanti al progetto) o da organismi di ricerca o, in generale, da qualificati soggetti con personalità giuridica privati o pubblici, e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, che dovrà contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella al lordo dell'I.V.A.

Non sono in nessun caso ammissibili le note di addebito effettuate da una struttura dell'università/ente pubblico di ricerca verso la struttura (della stessa università/ente pubblico di ricerca) ove si stia svolgendo il progetto: i relativi costi dovranno essere pertanto esposti in rendicontazione utilizzando le voci di spesa previste nella presente procedura.

D) Altri costi di esercizio

Costi ammissibili: in questa voce dovranno essere rendicontate le spese relative all'acquisto di:

a) materie prime;

b) componenti, semilavorati;

c) materiali di consumo specifico;

d) missioni all'estero connesse con lo svolgimento del progetto; i costi sostenuti potranno essere riconosciuti solo se la missione sarà formalizzata attraverso una lettera d'incarico in cui dovrà essere identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi, che dovranno essere strettamente correlati col progetto;

e) acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza;

In questa voce dovranno essere rendicontate anche tutte le spese relative a:

f) partecipazione a seminari, congressi, convegni, workshop, mostre e fiere, all'estero (spese per eventuali iscrizioni e materiale didattico, nonché per viaggio e soggiorno);

g) pubblicazione di libri attinenti all'oggetto del progetto.

Tutti i costi relativi alla voce di spesa in argomento saranno determinati in base alla fattura (al lordo di *IVA)*, o a documento fiscalmente equiparabile.

Costi non ammissibili: non potranno rientrare invece in questa voce, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, ad esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), carta per stampanti, toner, cancelleria, ecc.; non rientrano, altresì, in questa voce né le missioni all'interno del territorio nazionale, né l'acquisto di libri.

Non saranno riconosciuti in alcun caso i costi relativi a mobili e arredi.

E) - Spese generali

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato forfetariamente nella misura del 60% dell'ammontare dei costi per il personale di cui al precedente punto A.

È importante sottolineare che i costi indiretti, proprio per la loro natura forfetaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliate, né sarà necessario predisporre per tale voce un'apposita documentazione.

Detto forfait si intenderà riferito, in linea generale, a tutti quei costi, comunque connessi con l'attività di ricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa. A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il forfait del 60% potrà essere utilizzato per coprire i costi relativi alle voci sotto indicate:

personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili);

funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.);

funzionalità operativa (es. posta, telefono, fax, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, *ecc)*;

assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative, ecc.);

funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non tecnico-scientifica, contabilità generale, acquisti, ecc.);

missioni, viaggi e partecipazioni a eventi formativi e/o divulgativi in Italia con destinazione sul territorio nazionale;

costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;

costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi e per la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche e di settore e degli oneri relativi a open access e open data;

eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative, etc.

eventuali oneri fiscali e/o contributivi, non già rendicontati nella voce *A)*.

ALLEGATO *3*

Procedure e criteri di valutazione

1) La procedura di valutazione dei progetti è affidata ai Comitati di selezione (CdS), competenti per i seguenti macrosettori ERC:

Scienze della vita (LS)

Scienze fisiche e ingegneria (PE)

Scienze sociali e umanistiche (SH)

2) Per ogni progetto, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594, il competente CdS si avvale di tre esperti esterni anonimi, da esso stesso designati, attingendo all'albo di esperti scientifici del MIUR (denominato REPRISE), nel rispetto del criterio della competenza scientifica, mediante procedura telematica su apposito applicativo gestito dal CINECA. I revisori esterni, così come i componenti dei CdS, operano esclusivamente mediante l'utilizzo di idonei strumenti telematici.

3) Criteri di valutazione

L'esame della qualità scientifica del progetto è volto ad accertare:

Criterio 1:

Coerenza, affinità e sinergia tra gli obiettivi del progetto e quelli del grant ERC, in particolare per le prospettive di sviluppo e patrimonializzazione della ricerca oltre i limiti temporali del grant ERC. - fino a 5 punti

Saranno in particolare valutati: *a)* la rilevanza e originalità del progetto proposto; *b)* l'appropriatezza delle metodologie adottate; *c)* l'efficacia delle azioni che si intraprenderanno per sviluppare il progetto ERC oltre i suoi limiti temporali; *d)* l'incremento della conoscenza nel campo specifico del progetto ERC e in altri settori ad esso collegati; *e)* la coerenza del progetto con le linee di ricerca del progetto ERC; *f)* l'assenza di duplicazione degli obiettivi del progetto ERC.

Criterio 2:

Valore aggiunto del progetto, del suo impatto sul profilo del Principal Investigator e di altro personale rispetto al grant ERC. - fino a 5 punti

Si valuteranno in particolare: *a)* la capacità di coinvolgere e formare giovani ricercatori; *b)* la coerenza degli impegni temporali dei membri del progetto; *c)* la coerenza degli impegni temporali del Principal Investigator anche alla luce del suo impegno nello svolgimento del progetto ERC e in altri progetti di cui sia eventualmente responsabile; *d)* l'impatto atteso sul profilo scientifico del Principal Investigator.

Criterio 3:

Azioni specifiche per mettere a disposizione strategie, tecniche e strumentazione ai ricercatori dell'organizzazione ospitante. - fino a 5 punti

Per quanto riguarda le strumentazioni, tecniche e strategie che si intende mettere a disposizione, se ne valuteranno la rilevanza alla luce delle attività di ricerca della struttura ospitante e le previste modalità di accesso e supporto.

Criterio 4:

Azioni specifiche per garantire un adeguato impatto del progetto sulla competitività della struttura ospitante per l'acquisizione di fondi di ricerca nazionali e internazionali. - fino a 5 punti

Si valuteranno in particolare il contributo delle azioni da intraprendere per aumentare la consapevolezza dei ricercatori della struttura ospitante sulle possibilità di accesso a risorse a livello nazionale e internazionale e la metodologia che si intende adottare per incrementare le loro probabilità di successo.

Criterio 5:

Adeguatezza della struttura organizzativa a supporto del Principal Investigator e del suo gruppo di ricerca. - fino a 5 punti

Si valuteranno l'adeguatezza dei mezzi e dell'organizzazione della struttura ospitante messe a disposizione del Principal Investigator a supporto del progetto.

4) procedura di valutazione

Per ogni progetto, il CdS designa uno dei tre esperti quale «rapporteur», cui viene affidato il compito di redigere, anche sulla base dei pareri rilasciati dagli altri due esperti, un dettagliato Evaluation Summary Report (ESR) provvisorio, su cui dovrà essere acquisito il «consensus» degli altri due revisori.

Nella stesura dell'ESR provvisorio il rapporteur deve assegnare ad ogni progetto un punteggio tenendo conto di quanto di seguito indicato:

1) progetti di eccellente qualità: 25

2) progetti di ottima qualità: da 20 a 24

3) progetti di buona qualità: da 15 a 19

4) progetti di qualità sufficiente: da 10 a 14

5) progetti di qualità insufficiente: fino a 9

L'ESR deve evidenziare i punti di forza e di debolezza del progetto, anche allo scopo di favorire, in futuro, la stesura, da parte del PI, di proposte meglio articolate e più adeguatamente sviluppate.

Nel caso di ottenimento del «consensus» l'ESR provvisorio si trasforma automaticamente in definitivo. In caso di mancato raggiungimento del «consensus» spetta al CdS collegialmente la stesura dell'ESR definitivo (sempre tenendo conto del parere degli esperti incaricati).

Come già definito nella procedura, qualora le risorse messe a disposizione non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio definitivo ottenuto, nell'ambito del medesimo macrosettore ERC, il competente Comitato di selezione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 594 adotta, esclusivamente per detti progetti, un ulteriore criterio di valutazione al fine di determinare in maniera chiara e trasparente gli interventi finanziabili, attraverso l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 10.

Ulteriore criterio di valutazione

Presenza di un adeguato piano finanziario opportunamente motivato e dettagliato in termini di complementarietà rispetto a quanto già ammesso e finanziato da ERC. - fino a 10 punti

Ragionevolezza delle richieste economiche (strumentazione, dimensioni della compagine di ricerca, management) con il progetto e fattibilità del piano di lavoro.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il progetto presentato dal proponente anagraficamente più giovane.

Al termine della procedura, acquisiti tutti gli ESR definitivi, il CdS competente completa il proprio lavoro stilando la graduatoria dei progetti per macrosettore, nel rigoroso rispetto dei punteggi ricevuti da ogni progetto nell'ESR definitivo, e analizza il budget richiesto da ogni progetto, determinandone il costo congruo ed il relativo finanziamento (calcolato secondo le regole dell'allegato 2), con l'eventuale motivata proposta dei necessari od opportuni adeguamenti, per ogni singola voce di spesa, tenendo anche conto dei seguenti principi:

il costo dei contratti di nuova attivazione è stabilito da norme specifiche di settore, e, se in linea con tali norme, non può essere abbattuto;

non è possibile stabilire percentuali di «spese generali» (voce di spesa *E)* diverse dal 60% dei costi ritenuti congrui relativi al personale (voci di spesa *A)*.

16A08628

DECRETO 6 dicembre 2016.

Abilitazione della scuola «Istituto Strategico - Scuola di specializzazione in psicoterapia strategica» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazìoni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza con la quale la scuola «Istituto strategico - Scuola di specializzazione in psicoterapia strategica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - Viale Oceano Atlantico n. 13 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 17 unità e, per l'intero corso, a 68 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 marzo 2016;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nelle riunioni del 2 e del 16 novembre 2016, trasmessa con nota prot. 3443 del 22 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1 - Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la scuola «Istituto strategico — Scuola di specializzazione in psicoterapia strategica» è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede principale Roma — Viale Oceano Atlantico n. 13, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2 - Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 17 unità e, per l'intero corso, a 68 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

Il Capo del dipartimento: MANCINI

16A08858

DECRETO 6 dicembre 2016.

Abilitazione dell'Istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Mestre un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 26 luglio 2004 con il quale l'Istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Milano, Via delle Tuberose n. 14, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 24 settembre 2007 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Bolzano, Via Macello n. 65;

Visto il decreto in data 12 marzo 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano, da Via delle Tuberose n. 14 a Foro Buonaparte n. 57;

Visto il decreto in data 16 marzo 2016 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano, da Foro Buonaparte n. 57 a Via Argelati n. 40;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Mestre - Via Mestrina n. 6 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 febbraio 2016;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nelle riunioni del 2 e del 16 novembre 2016, trasmessa con nota prot. 3443 del 22 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca» è autorizzato ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Mestre - Via Mestrina n. 6 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

Art. 2.

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

Il Capo del dipartimento: MANCINI

16A08859

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2016.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Lenticchia di Altamura per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la domanda presentata dall'Associazione per la tutela e la valorizzazione della «Lenticchia di Altamura», con sede in Altamura (Bari), strada prov. Camogli n. 17, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Lenticchia di Altamura», ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la nota protocollo n. 85488 del 17 novembre 2016 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la tutela e la valorizzazione della «Lenticchia di Altamura», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Lenticchia di Altamura», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la tutela e la valorizzazione della «Lenticchia di Altamura», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Lenticchia di Altamura», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione «Lenticchia di Altamura».

Art. 2.

La denominazione «Lenticchia di Altamura» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Lenticchia di Altamura», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, così come previsto dal comma 2, dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2016

Il dirigente: POLIZZI

16A08831

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «Sannio - società cooperativa agricola», in Benevento e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto 1' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto 1' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sannio - Società cooperativa agricola» con sede in Benevento (codice fiscale 00161230628), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Ambrosio, nato a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) il 18 settembre 1944 (codice fiscale MBRGNN44P18H931D) ed ivi domiciliato, via Ammendola n. 8.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08848

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «F.C. Trasporti Cooperativa di lavoro», in Boscoreale e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «F.C. Trasporti cooperativa di lavoro» con sede in Boscoreale (Napoli) (codice fiscale 06749021215), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto De Falco, nato a Benevento il 23 marzo 1963 (codice fiscale DFLRRT63C23A783U) ed ivi domiciliato, via F. Pepicelli n. 31.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08857

DECRETO 2 dicembre 2016.

Cessazione degli effetti del decreto 20 febbraio 2015 di estensione della procedura di amministrazione straordinaria di Ilva S.p.a. alla «Societè Lyonnaise De Deroulage (SLD) S.A.».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/03);

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 2015 con il quale la «SpA Ilva» è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi, l'avv. Corrado Carrubba ed il prof. Enrico Laghi;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 2015 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 2015, con il quale la «Societe' Lyonnaise De Deroulage (SLD) S.A.» è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03 e sono stati nominati i medesimi commissari straordinari di «Ilva S.p.A.», di cui al decreto ministeriale del 21 gennaio 2015;

Rilevato che con nota del 3 luglio 2015, i commissari straordinari di «Ilva S.p.A.» hanno comunicato la presa d'atto della intervenuta cessazione degli effetti del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della società «SLD», citato in premessa, ai sensi dell'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 347/03, per effetto della decisione del Tribunale di Milano pubblicata in data 3 luglio 2015;

Visto il provvedimento in data 2 luglio 2015, depositato in data 3 luglio 2015, con il quale il Tribunale di Milano, in ragione della desistenza dei commissari straordinari dal procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza, ha emesso decreto di non luogo a procedere;

Visto in particolare, l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 347/2003 nella parte in cui prevede che «qualora il Tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza (...) cessano gli effetti del decreto di cui all'art. 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura»;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale in data 20 febbraio 2015 citato in premessa ha cessato di produrre effetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 347/03, a decorrere dal 3 luglio 2015.

Sono fatti salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura fino a quella data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08833

DECRETO 2 dicembre 2016.

Cessazione degli effetti del decreto 19 luglio 2016 di estensione della procedura di amministrazione straordinaria di Ilva S.p.a. alla «Hellenic Steel Company (HSCO) S.A.», in Ionia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 2015 con il quale la «S.p.a. Ilva» è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria è sono stati nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi, l'avv. Corrado Carrubba ed il prof. Enrico Laghi;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 2015 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 2016, con il quale la «Hellenic Steel Company (HSCO) S.A.», con sede in Ionia (Grecia), è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 e sono stati nominati i medesimi commissari straordinari di «Ilva S.p.a.», di cui al decreto ministeriale del 21 gennaio 2015;

Vista la nota dei commissari straordinari di «Ilva S.p.a.» del 26 ottobre 2016, con la quale hanno comunicato la presa d'atto della intervenuta cessazione degli effetti del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della società HSCO, citato in premessa, ai sensi dell'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 347/2003, per effetto del decreto del Tribunale di Milano del 10 ottobre 2016;

Preso atto che il Tribunale di Milano, con provvedimento in data 15 settembre 2016, comunicato ai commissari in data 10 ottobre 2016, ha rilevato il proprio difetto di incompetenza internazionale e ha dichiarato inammissibile il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società HSCO;

Visto in particolare, l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 347/2003 nella parte in cui prevede che «qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza (...) cessano gli effetti del decreto di cui all'art. 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura»;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale in data 19 luglio 2016 citato in premessa ha cessato di produrre effetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 347/2003, a decorrere dal 10 ottobre 2016.

Sono fatti salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura fino a quella data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08834

DECRETO 2 dicembre 2016.

Nomina del commissario liquidatore della «La Rotonda S.c. a r.l.», in Vicenza .

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. alt. c.c.;

Visti gli articoli 1 legge n. 400/1975 e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto dirigenziale del 5 luglio 2011 n. 16/2011/CC (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2011) del Ministero dello sviluppo economico con il quale la Società cooperativa «La Rotonda S.c.a.r.l.» con sede in Vicenza (codice fiscale 80015850243) è stata sciolta senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Vista la nota n. 184347 del 4 ottobre 2011, con la quale veniva richiesta la cancellazione dal registro delle imprese anche della società cooperativa «La Rotonda S.c.a.r.l.» con sede in Vicenza;

Vista l'istanza di riesame del 29 gennaio 2016 trasmessa dal commissario governativo dott.ssa Mariarosaria Manodoro nominata con decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale comunica che la cooperativa è sottoposta a gestione commissariale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fin dal 1997 e che risulta ancora proprietaria dell'ultimo alloggio da assegnare in proprietà agli eredi di un socio;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti n 5884 del 25 maggio 2016 con cui si segnala la possibilità di procedere alla nomina del liquidatore, come previsto dall'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Considerato l'accordo procedimentale del 2 luglio 2009, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di vigilanza sulle cooperative edilizie che fruiscono di contributi pubblici ai sensi dell'art. 15 legge n. 241/1990;

Tenuto conto che l'ente risulta a tutt'oggi trovarsi nelle condizioni previste dalla richiamata normativa;

Vista la nota ministeriale prot. n. 242596 del 22 luglio 2016 indirizzata alla CCIAA di Vicenza, nella quale si manifestava l'intendimento dell'amministrazione a procedere alla nomina di un commissario liquidatore e si dichiarava inefficace, per la cooperativa «La Rotonda S.c.a.r.l.», con sede in Vicenza la richiamata nota n. 184347 del 4 ottobre 2011;

Considerato che il provvedimento di cui al decreto dirigenziale del 5 luglio 2011 n. 16/2011/CC del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa citata è stata sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241, nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare e non rilevando in senso contrario, nei caso di specie, interessi da parte di controinteressati né il decorso del termine di cui alla norma richiamata;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale del 5 luglio 2011 n. 16/2011/CC con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la complessiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.». pubblicata sul sito internet del Ministero;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali del dott. Stefano Sarti. nato a Padova, il 16 ottobre 1974 (codice fiscale SRT SFN 74R16 G224Y) ed ivi domiciliato in via Longhin n. 23.

Decreta:

Art. 1.

È nominato, in forza dell'art. 2545-*septiesdecies*, secondo comma c.c., quale commissario liquidatore della già sciolta società cooperativa «La Rotonda S.c.a.r.l.» con sede in Vicenza, codice fiscale 80015850243, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* prima comma c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c., il dott. Stefano Sarti, nato a Padova, il 16 ottobre 1974 (codice fiscale SRT SFN 74R16 G224Y) ed ivi domiciliato in via Longhin n. 23.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08847

DECRETO 5 dicembre 2016.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale delle «Partecipazioni Industriali S.p.a.» in liquidazione, in Genova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/03);

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 2015 con il quale la «Ilva SpA» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi, l'avv. Corrado Carrubba ed il prof. Enrico Laghi;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 2015 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Vista l'istanza in data 2 dicembre 2016, con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società «Partecipazioni Industriali SpA» in liquidazione, controllante di «ILVA SpA», quale socio titolare della maggioranza del capitale sociale pari al 61,62%;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03, anche in ordine alla situazione di insolvenza dell'impresa, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla preposizione alla stessa degli organi già nominati per la «ILVA SpA»;

Decreta:

Art. 1.

La società «Partecipazioni Industriali SpA» in liquidazione, C.F. 03472050156, con sede in Genova, via Serra n. 2, int. 8A, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. l sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi (CF: GNDPRI38E17A944M), nato a Bologna, il 17 maggio 1938, l'avv. Corrado Carrubba (CF: CRRCRD61L01H501F), nato a Roma, il 1° luglio 1961, il prof. Enrico Laghi (CF: LGHNRC69B23H501Z), nato a Roma, il 23 febbraio 1969, ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato con il decreto in data 19 febbraio 2015, citato nelle premesse.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08832

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2016.

Circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari competente per il territorio del Comune di Montalcino.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto 29 aprile 1972, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e il Ministro per il tesoro, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse, ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 64, recante ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

Vista la legge della Regione Toscana 11 novembre 2016, n. 78, che istituisce, dalla data del 1° gennaio 2017, il Comune di Montalcino, mediante fusione dei comuni di Montalcino e di San Giovanni d'Asso, in provincia di Siena;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 della legge citata, il territorio del nuovo Comune di Montalcino è costituito dai territori già appartenenti ai menzionati comuni alla data di entrata in vigore della medesima legge;

Considerato che il territorio dell'originario Comune di Montalcino appartiene alla circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari di Siena e quello dell'originario Comune di San Giovanni d'Asso appartiene a quella di Montepulciano;

Considerata l'esigenza di individuare la conservatoria nella cui circoscrizione territoriale ricade il territorio del neoistituito Comune di Montalcino;

Dispongono:

Art. 1.

Circoscrizione di appartenenza

1. Il territorio del Comune di Montalcino, istituito con legge della Regione Toscana 11 novembre 2016, n. 78, ricade, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nell'ambito della circoscrizione della Conservatoria dei registri immobiliari di Siena.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, dalla predetta data tutte le formalità di trascrizione e iscrizione concernenti immobili ubicati nel territorio del nuovo Comune di Montalcino sono eseguite presso i Servizi di pubblicità immobiliare di Siena.

3. Per le annotazioni e per le cancellazioni di cui all'art. 40-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, resta ferma la competenza della conservatoria nei cui registri è stata eseguita la formalità a cui le medesime si riferiscono.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2016

Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
ORLANDI

Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
MURA

16A08830

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Plavix»

Estratto determina n. 1896 del 15 novembre 2016

Al medicinale PLAVIX - 75 mg - Film-coated tablet - 28 tablets autorizzato EMA/PD/2016/28580/N del 21 luglio 2016 e identificato con n. EU/1/98/069/001a, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l., via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: «Plavix 75» 28 compresse filmrivestite 75 mg in blister; codice A.I.C. n. 043976024 (in base 10), 19Y1BS (in base 32); forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa rivestita con film contiene 75 mg di clopidogrel (come idrogenosolfato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Plavix 75» 28 compresse filmrivestite 75 mg in blister; codice A.I.C. n. 043976024; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Plavix 75» 28 compresse filmrivestite 75 mg in blister; codice A.I.C. n. 043976024; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08824

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yellox»

Estratto determina n. 1883 del 15 novembre 2016

Al medicinale YELLOX - 0,9 mg/ml - Eye drops, solution - 1 bottle autorizzato EMA/PD/2016/28696/N dell'8 luglio 2016 e identificato con n. EU/1/11/692/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Mediwin Limited , Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA.

Confezione: «Yellox» 0,9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml - 1 flacone; codice A.I.C. n. 044954016 (in base 10), 1BVWF0 (in base 32); forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Un ml di soluzione contiene 0,9 mg di bromfenac (come sodio sesquidrato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Yellox» 0,9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml - 1 flacone; codice A.I.C. n. 044954016; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Yellox» 0,9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml - 1 flacone; codice A.I.C. n. 044954016; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08825

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel»

Estratto determina n. 1874 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN EMULGEL 1,16% gel 100 g dalla Germania con numero di autorizzazione 520.00.03, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmaroc S.r.l., viale Pio XI n. 48 - 70056 Molfetta (Bari).

Confezione: «Voltaren Emulgel» 1% gel tubo da 100 g; codice A.I.C. n. 043263021 (in base 10), 19891F (in base 32); forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: 1,16 g di diclofenac dietilammonio (pari a 1 g di diclofenac sodico);

eccipienti: acqua purificata, 2-propanolo, glicole propilenico, alcool estere dell'acido grasso caprilico/caprico, paraffina, cetomacrogol, carbomer, dietilamina, profumo Cream.

Indicazioni terapeutiche: «Voltaren Emulgel» è indicato per il trattamento locale di stati dolorosi e infiammatori di natura reumatica o traumatica che interessano:

articolazioni, ad esempio osteoartrosi e artriti;

muscoli, ad esempio contratture o lesioni;

tendini e legamenti, ad esempio tendiniti.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi);

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c., località Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia);

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (Monza-Brianza).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Voltaren Emulgel» 1% gel tubo da 100 g; codice A.I.C. n. 043263021; classe di rimborsabilità «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Voltaren Emulgel» 1% gel tubo da 100 g; codice A.I.C. n. 043263021; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08826

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina n. 1900 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 3 mg/1 mg/ml picături oftalmice, suspensie LDPE dropper container of 5 ml eye drops dalla Romania con numero di autorizzazione 8966/2016/01, il quale deve essere messo in commercio con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmaroc S.r.l., con sede legale in viale Pio XI n. 48 - 70056 Molfetta (Bari).

Confezione: «Tobradex» 0,3% + 0,1% collirio, sospensione flacone contagocce 5 ml; codice A.I.C. n. 042904021 (in base 10), 18XBGP (in base 32); forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: un ml contiene:

principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o idrossido di sodio, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «TobraDex» è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi);

Falorni S.r.l., via provinciale Lucchese s.n.c., località Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia);

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (Monza-Brianza).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Tobradex» 0,3% + 0,1% collirio, sospensione flacone contagocce 5 ml; codice A.I.C. n. 042904021; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Tobradex» 0,3% + 0,1% collirio, sospensione flacone contagocce 5 ml; codice A.I.C. n. 042904021; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08827

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di novembre 2016 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2010=100)		
2015 Novembre	107,0	0,0	0,2
Dicembre	107,0	0,0	-0,1
2015 *Media*	*107,1*		
	(Base 2015=100)		
Coefficiente di raccordo tra le basi	1,071		
2016 Gennaio	99,7	0,3	-0,5
Febbraio	99,5	-0,2	-0,6
Marzo	99,6	-0,3	-0,5
Aprile	99,6	-0,4	-0,7
Maggio	99,7	-0,4	-0,5
Giugno	99,9	-0,3	-0,4
Luglio	100,0	-0,1	-0,2
Agosto	100,2	-0,1	-0,2
Settembre	100,0	0,1	0,0
Ottobre	100,0	-0,1	-0,1
Novembre	100,0	0,1	0,1

16A08855

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico ISI 2016 - finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si comunica, in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'avviso pubblico per incentivi di sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti di investimento, progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto e progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

1. Obiettivo.

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Destinatari dei finanziamenti.

Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

3. Progetti ammessi a finanziamento.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

1. Progetti di investimento;
2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate.

4. Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti.

L'importo destinato dall'INAIL ai progetti di cui al punto 3, per l'anno 2016, è ripartito sui singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell'Inail.

5. Ammontare del finanziamento.

Il finanziamento, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse. Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

Per i progetti di investimento, i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a cinquanta dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento.

Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

6. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l'apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda *on line*, come specificato negli avvisi regionali.

Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali.

7. Pubblicità.

Il presente estratto dell'avviso pubblico è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l'ottenimento degli incentivi di cui all'oggetto.

Gli avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito internet dell'istituto, all'indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2016.html

8. Punti di contatto.

Contact center: numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante).

Data di pubblicazione del presente estratto dell'avviso pubblico: *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 2016.

16A08829

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in Cavriana

Con decreto 22 settembre 2016, n. 436/STA, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 18 novembre 2016, registro n. 1, foglio n. 3845, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo demaniale nel Comune di Cavriana (Mantova), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 17, particelle nn. 909, 910, 911, 912.

16A08837

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione dell'ente «Confraternite riunite del SS. Corpo di Cristo e Monte dei Morti», in Grottaminarda.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2016, viene soppresso l'ente «Confraternite riunite dei SS. Corpo di Cristo e Monte dei Morti», con sede in Grottaminarda (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in Grottaminarda (Avellino).

16A08821

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia di San Vladimiro e Santa Olga, in Livorno.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia di San Vladimiro e Santa Olga, con sede in Livorno.

16A08822

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia della Natività della Vergine Maria, in Livorno.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia della Natività della Vergine Maria, con sede in Livorno.

16A08823

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Imrestor 15 mg» soluzione iniettabile per bovini.

Estratto provvedimento n. 775 del 22 novembre 2016

Medicinale veterinario IMRESTOR 15 mg soluzione iniettabile per bovini.

Confezioni:

10 siringhe da 2,7 ml - N.I.N. 104967017;

50 siringhe da 2,7 ml - N.I.N. 104967029;

100 siringhe da 2,7 ml - N.I.N. 104967031.

Titolare dell'A.I.C.: Eli Lilly, via Gramsci nn. 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino.

Oggetto del provvedimento: Variazione Tipo IB - Modifica del regime di dispensazione.

Si autorizza la modifica come di seguito descritto:

Modifica del regime di dispensazione:

da: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile;

a: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Per effetto della suddetta variazione, le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati corretti conformemente alla modifica sopra riportata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08844

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Continence»

Estratto provvedimento n. 777 del 23 novembre 2016

Medicinale veterinario: CONTINENCE.

Confezione: flacone da 50 ml - A.I.C. 104501010.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede in via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica come di seguito descritta: aggiunta di nuove indicazioni terapeutiche nel cane maschio.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati illustrativi devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08845

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aristos 10», 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e scrofe.

Estratto provvedimento n. 772 del 18 novembre 2016

Medicinale veterinario: ARISTOS 10, 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e scrofe.

A.I.C. n. 104197.

Confezioni:

013 - Flacone da 100 ml;

025 - Flacone da 250 ml;

037 - Flacone da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO).

Oggetto del provvedimento: Var. Tipo IB - C.I.2.a) una o più modifiche del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette o foglietto illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento, per le quali il titolare A.I.C. non è tenuto a presentare nuove informazioni complementari.

Visto il provvedimento n. 525 del 2 agosto 2016 che modifica il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e gli stampati illustrativi del medicinale veterinario MARBOCYL 10% soluzione iniettabile per bovini e suini, prodotto di riferimento del medicinale veterinario indicato in oggetto.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

Modifiche dei seguenti punti del Riassunto delle caratteristiche del prodotto:

4.7. Impiego durante la gravidanza e l'allattamento;

4.9. Posologia e via di somministrazione;

4.11. Tempi di attesa

Bovini:

Indicazione	Infezioni respiratorie		Mastiti
Dose	2 mg/kg per 3-5 giorni (EV/IM/SC)	8 mg/kg in unica iniezione (IM)	2 mg/kg per 3 giorni (EV/IM/SC)
Carne e visceri	6 giorni	3 giorni	6 giorni
Latte	36 ore	72 ore	36 ore

Scrofe: carne e visceri: 4 giorni.

5.2. Informazioni farmacocinetiche.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08846

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-299) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00